

CVIII TORNATA

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (discussione di):

• Conversione in legge dei decreti per gli affitti e le pigioni e sui poteri del Commissario agli alloggi pag. 3162

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. 3165
EINAUDI, *relatore* 3168, 3168
FROLA 3162
SCHANZER 3167

(Approvazione di un ordine del giorno) . . .

• Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili . . . 3168

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio* 3177, 3190
EINAUDI, *relatore* 3178 *passim* 3191
FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 3186
FRASCARA + FROLA 3175
GIARDINO 3171
LORIA 3169
MONTRESOR 3181
MOSCA 3176
POLACCO 3181
POZZO 3176, 3183, 3185
ROTA + SCHANZER 3189, 3190
SPIRITO 3187
TOMMASI 3178

Interpellanza (annuncio e svolgimento di) . . .

• Del senatore Ruffini sul principe Sisto di Borbone 3191

Oratori:

PRESIDENTE 3192
DI SALIZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3191
RUFFINI 3191

Interrogazione (risposta scritta a) 3193
Petizioni (lettura del sunto di). 3161
Relazione (presentazione di) 3180
Votazione per appello nominale (risultato di) . 3180

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Progo l'onorevole segretario Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 71. Il Presidente del Consiglio del Commercio di Tripoli trasmette un ordine del giorno dell'assemblea degli iscritti alla Camera del commercio, industria e agricoltura, con cui si fanno voti per una più equa applicazione dei tributi locali nella Tripolitania.

N. 72. Il Presidente del Collegio chimico farmaceutico di Roma fa voti, a nome di quel Collegio, perchè gli esercenti delle farmacie siano tutelati contro le pretese dei proprietari di case, per quanto riguarda gli sfratti e gli aumenti di pigione.

N. 73. Il Presidente della Deputazione provinciale di Cremona fa voti, a nome di quella Deputazione, perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge « Per l'indennità ai pubblici amministratori ».

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione del senatore Lustig è stata rinviata, d'accordo col ministro, alla seduta di martedì prossimo.

Seguito della discussione dei disegni di legge sugli affitti e sulle pigioni. (Nn. 258, 259, 119, 257, 126, 282, 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge sugli affitti e sulle pigioni.

Do lettura dell'ordine del giorno del senatore Frola al quale si sono associati altri senatori.

« Il Senato, considerando che i provvedimenti straordinari circa gli affitti e le pigioni non possono avere se non un'applicazione temporanea ed una efficacia limitata e che soltanto un largo impulso dato a nuove costruzioni potrà risolvere la crisi delle abitazioni, invita il Governo a presentare provvedimenti che valgano ad incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case.

« Frola, Supino, Bergamasco,
Tamassia, Del Carretto ».

L'Ufficio centrale all'ordine del giorno dei senatori Frola ed altri, aggiunge:

« ... ed a sottoporre al Parlamento opportune proposte di riforma dei tributi locali, le quali, disciplinando il diritto di sovrimposta degli enti locali, sia direttamente sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e consumi, tolga un gravissimo stato oggi esistente all'investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola per svolgere il suo ordine del giorno.

FROLA. Onorevoli senatori, compreso dalla necessità o quanto meno della opportunità che questo disegno di legge venga presto al voto del Senato, sarò brevissimo nel fare qualche dichiarazione sull'ordine del giorno da me presentato.

Dico delle semplici dichiarazioni, perchè ho già svolto l'ordine del giorno in una precedente seduta. L'Ufficio centrale che riferì sopra il disegno di legge in discussione, esplicitamente ha dato il suo consenso all'ordine del giorno che venne da me e da altri colleghi presentato: ordine del giorno che essenzialmente è inteso ad affrettare la costruzione di nuove case, costruzione che noi crediamo indissolubile con l'attuazione delle disposizioni che sono comprese nel disegno di legge davanti al Senato.

L'Ufficio centrale ha compreso, che se è necessario di disciplinare gli inconvenienti che ora si verificano negli affitti, nelle locazioni, è pur necessario che a questi inconvenienti si ponga riparo con dei provvedimenti di altra natura; con provvedimenti relativi alla costruzione di case. Come ho già detto è inutile pensare a prorogare di qualche anno più o meno, l'attuale stato di cose se non si pensa a togliere il male dalle profonde sue radici, se non si pensa alla costruzione di nuove case, ci troveremo di fronte agli stessi inconvenienti che oggi lamentiamo, quindi ringrazio l'Ufficio centrale di aver così bene compreso lo scopo di questo nostro ordine del giorno, e di aver riconosciuto che fosse necessario che il Senato l'onori del suo voto. Anzi l'Ufficio centrale del Senato ha presentato un'aggiunta che suona in questi termini:

« ed a sottoporre al Parlamento opportune proposte di riforma dei tributi locali, le quali, disciplinando il diritto di sovrimposta degli enti locali sia direttamente sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e sui consumi, tolga un gravissimo ostacolo oggi esistente all'investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia ».

Questo emendamento, contempla uno dei tanti mezzi indiretti, a cui abbiamo fatto cenno nel nostro discorso, e di cui ha fatto parola l'onorevole ministro, e per parte nostra, noi presentatori dell'ordine del giorno, non abbiamo difficoltà di accettare questa aggiunta, solamente rileviamo che questa non deve pregiudicare l'ulteriore pronto ed efficace corso dei provvedimenti sui quali insistiamo nel nostro ordine del giorno, che valgano a incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case. Con queste brevi

parole ritengo di aver detto quanto era mio dovere di dire relativamente alle dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale e per esso dal chiaro suo relatore senatore Einaudi; e vengo a quanto accennò l'onorevole ministro dell'industria.

Questi fu meno esplicito, accettò l'ordine del giorno, ed era naturalissimo che l'accettasse, perchè così chiaro come è, e basato su ragioni così evidenti non poteva certamente respingerlo, ma pure accettandolo lo circondò di varie riserve e di dichiarazioni che è bene chiarire. È bene che mi fermi un momento sulle principali osservazioni fatte dall'onorevole ministro; il Senato, io penso, sentì molto volentieri le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro sulla parsimonia delle spese relative alla gestione di tutto quanto si riferisce allo Stato, e io penso che il Senato si auguri che i fatti rispondano alle parole; ma dobbiamo proprio oggi incominciare da questa parsimonia data la gravità e l'indeclinabile necessità di ottenere che lo Stato intervenga prontamente ed efficacemente nella questione della deficienza delle case? Questa è una questione di vita, perchè la casa è il complemento della vita, come giustamente dice il senatore Einaudi in una sua chiara pubblicazione fatta sulle crisi delle abitazioni. E abbiamo d'altra parte una legislazione in materia edilizia, quale legislazione si compendia nelle leggi del 30 novembre 1919 e nel decreto legge 8 gennaio 1920.

In queste leggi si contemplano espressamente le disposizioni che sono a favore di chi costruisce le case, a favore delle cooperative, degli enti e dei privati si contemplano con altre disposizioni le esenzioni dalle imposte, ed anche quelle occupazioni di cave di cui ha parlato l'onorevole Ministro.

Ora noi crediamo che non si possa prescindere da questa nostra legislazione che abbiamo già in materia edilizia e in materia di costruzioni di case popolari economiche; anzi noi riteniamo che l'esperienza avendo dimostrato che alcune di queste disposizioni non sono sufficienti, debbano essere integrate dall'azione dello Stato. Così l'esperienza ha dimostrato che non sono sufficienti ed efficaci le disposizioni che essenzialmente sono comprese nell'art. 2 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920 relativo all'esenzione dei tributi. Quanto all'esen-

zione dei tributi, che è per dieci anni definitiva, e condizionale per altri cinque anni e per altri cinque successivi a formare un complesso di venti anni, l'esperienza ha dimostrato che il costruttore non si fida di queste disposizioni che sono connesse col verificarsi di determinate condizioni e di determinate constatazioni: chi costruisce una casa ha bisogno di sapere precisamente a quali condizioni esplicithe può costruirla; quale è il concorso certo che possa dare lo Stato al riguardo, ma quando circondiamo questo concorso colle condizioni indicate dall'art. 2 vediamo che è quasi frustranco il concorso dello Stato. E poichè si è parlato giustamente delle costruzioni che si verificano a Roma, possiamo anche aggiungere che l'azione dei privati costruttori fu minima in confronto delle costruzioni effettuate per parte delle cooperative; perchè i costruttori che non godevano delle facilitazioni e favori di legge che valgono per le cooperative non si sono arrischiati a costruire case. Quindi la quota, di costruzione di case per parte di privati, è minima di fronte alle costruzioni eseguite per parte delle cooperative; ma l'onorevole ministro disse: L'esenzione della imposta sulla quale in genere ha concordato, può servire al costruttore, ma in caso di vendita non ha più quello scopo voluto dalla legge. Questo è un fenomeno che si verifica in tutte le contraddizioni economiche, e fenomeno dipendente dalla natura delle cose.

Cosa vogliamo con questa disposizione, con questi concorsi dello Stato? Cosa ha voluto il legislatore anche nelle leggi che ho citate? Il legislatore volle la costruzione delle case indipendentemente da ogni altra considerazione.

Orbene il costruttore costruirà queste case, o l'ente, o la cooperativa; poi le venderà ma intanto la casa esiste ed abbiamo una casa che serve allo scopo di cui abbiamo urgentemente insistentemente bisogno.

E anzi nel discorso da me fatto nell'altra seduta, ho accennato anche che gli enti di costruzione di case economiche e popolari dovrebbero poter vendere le case per costruirne delle altre, venderle o col metodo assicurativo o per potere, col denaro ricavato, costruirne di nuove. Quindi questa obiezione mi pare che non possa essere di ostacolo all'esenzione dall'imposta, esenzione che io reputo debba esser fatta in

modo preciso onde, come abbiamo detto nell'ordine del giorno, incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case.

L'onorevole ministro parlò giustamente della scarsità dei materiali. Egli disse: pensiamo che questa scarsità dipende da varie cause, accennando fra l'altro, per ovviare all'inconveniente, alla opportunità d'istituire dei consorzi per la occupazione e per l'esercizio delle cave dei materiali stessi. Ora, la nostra legislazione dà ampi poteri a tale riguardo; l'articolo 13 del decreto 4 gennaio 1920 dà ampie facoltà per l'occupazione delle cave e delle fornaci, ma questa legislazione non ebbe quell'effetto che il legislatore si riprometteva. Anche qui occorre chiarezza e precisione. D'altra parte non è tanto la scarsità dei materiali, quanto le difficoltà che vi sono nei trasporti dei materiali stessi.

Già nella mia interpellanza relativa alle condizioni dei porti ho accennato alle difficoltà delle comunicazioni e mi sono rivolto all'onorevole ministro dei lavori pubblici perchè desse disposizioni affinché si affrettasse la costruzione dei carri e delle locomotive che erano necessario per metterci in condizioni migliori delle attuali. Si verifica il fatto che la produzione dei materiali laterizi si effettua, ma poi non si possono trasportare dove è necessario. Quindi la prontezza delle spedizioni dei materiali, unitamente alla riduzione delle tariffe relative, sono argomenti sui quali deve portarsi l'attenzione dell'onorevole ministro: sono tutti questi mezzi indiretti che certamente debbono avere il loro valore in quel concorso che lo Stato deve dare per ottenere che si risolva finalmente la crisi delle abitazioni; sono parte di quei mezzi indiretti che io ho specificato, quando ebbi l'onore di svolgere il mio ordine del giorno.

Ma aggiungo ancora altre due considerazioni. La nostra legislazione subisce modifiche nei concetti direttivi fra Stato, datori di lavoro, fornitori, lavoratori, specialmente quando vi è di mezzo l'interesse pubblico. Noi vediamo che anche nelle forniture si sono stabilite delle facilitazioni, anticipi con garanzia dello Stato. Così è iscritto all'ordine del giorno un disegno di legge che autorizza il Governo a dare degli anticipi sulle forniture che occorrono all'amministrazione ferroviaria dello Stato, con un privilegio speciale che s'introduce in aggiunta

all'articolo 1956 del codice civile. Ora io domando all'onorevole ministro di esaminare per analogia questa disposizione di legge, e vedere se non possa effettuarsi un anticipo anche in materia edilizia, con le dovute garanzie a favore dello Stato.

Ed infine io trovo in un disegno di legge che è dinanzi all'altro ramo del Parlamento una disposizione che merita di essere ricordata in questa discussione.

Innanzi alla Camera dei deputati sta un disegno di legge che porta per titolo: « Riforma della legislazione sulle cooperative ». Non occorre ora in questo momento parlare in merito di questo progetto, accenno solamente che in esso è contemplato l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, ed all'art. 27 si parla dei fondi che sono dati a questo Istituto Nazionale; fondi, che possono essere aumentati fino a raggiungere l'importo di 200 milioni. Ora io domando all'onorevole ministro se non creda opportuno, nei provvedimenti che a termine del nostro ordine del giorno dovrà presentare, di esaminare se una parte almeno di questa somma, sia investita nelle nuove costruzioni da farsi dalle cooperative. Non si altera con ciò lo scopo voluto dal legislatore, anzi si concorre ad attuarlo e si viene a sopperire ad un bisogno così evidente ed urgente come quello delle abitazioni con vantaggio delle cooperative.

Io non aggiungo altro. Vi è dunque un complesso di provvedimenti da attuare, diretto allo scopo di ottenere nuove case, di incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di fabbricati; ma penso che occorra prontezza, che occorra mano ferma, che occorra esaminare la questione in tutti i suoi aspetti come vennero prospettati innanzi al Senato e come lo stesso onorevole ministro ha già accennato.

Io ho fiducia che l'onorevole ministro terrà conto di tutte queste nostre osservazioni e riterrà anche applicabile a questa parte il detto che volere è potere. Quando egli voglia risolutamente far cessare questo stato di cose, tanto lamentato, e per rimediare al quale si ricorre alle disposizioni comprese nei decreti-legge in esame, io sono sicuro che potrà farlo.

Noi abbiamo creduto nostro dovere di presentare al Senato l'ordine del giorno che è

stato esaminato e discusso. Il Senato approvandolo compirà il suo dovere; al Governo il compiere il suo per la responsabilità degli atti che gli incombono. (*Approvazioni vivissime; applausi, congratulazioni.*)

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio.* Il senatore Frola ha approfondito nuovamente la grave materia dei problemi relativi alle costruzioni e ha anche implicitamente fatto dei rilievi nei riguardi della mia modesta risposta. Mi permetta di dirgli, a lui che è stato uomo di governo, che vi sono due politiche. Vi è la politica di Guido da Montefeltro, tutto promettere e niente mantenere e vi è la politica che, facendo appello al retto giudizio della pubblica opinione, espone le difficoltà di una situazione, perchè e la pubblica opinione e le assemblee apprezzino la gravità e l'importanza degli elementi, che entrano nel dibattito.

Io non ho risposto che vi fosse assoluta impossibilità ad un concorso nello sviluppo delle costruzioni. Ma ho indicato le difficoltà che a ciò si oppongono; soprattutto difficoltà finanziarie che la Commissione di finanze del Senato, rispondendo ad uno scrupoloso dovere, ha additato a questa autorevole assemblea e al pubblico italiano. Così nei riguardi delle esenzioni dalla imposta io sono favorevole al concetto dell'esenzione, ma ho dovuto insistere nel senso che altri uomini politici e membri anche del gabinetto, non accettano il concetto che l'onorevole Frola ha difeso e che io seguo d'accordo con lui. Il che non toglie che, tenendo conto di tali osservazioni, in particolare sopprimendo quei vincoli che riducono l'effetto politico e finanziario delle esenzioni, non si possa fare onore anche a quell'indirizzo.

L'onorevole senatore Frola ha citato a proposito dell'esercizio statale delle cave e delle fornaci l'articolo 13 della legge edilizia. Qui pure vi sono difficoltà non poche.

Occorre un'azione molto energica da parte dello Stato; occorre occupare cave, esercitare officine, e perciò si tratta di anticipazioni di capitali, si tratta di provocare un provvedimento profettizio. Tutte queste sono difficoltà che hanno un carattere politico da non trascurarsi.

Sono difficoltà che non possono essere superate con grande prontezza. Appunto perciò occorre supplirvi con la creazione d'istituti comunali o consorziali.

Riguardo all'Istituto di credito per la cooperazione potrei dire al senatore Frola, se volessi esporre le iniziative personali di un ministro, che ho preparato un disegno di legge per la creazione di un istituto speciale di credito per le costruzioni edilizie, in cui abbia a trasformarsi l'attuale sezione dell'istituto per la cooperazione. Non mi nascondo però le grandi difficoltà connesse al collocamento delle cartelle in un momento così difficile come l'attuale per la sottoscrizione dei prestiti, in un momento come l'attuale in cui il saggio dell'interesse è tanto elevato.

Ecco perchè è dato di presentare questa iniziativa all'opinione pubblica, forse di ottenerne il giusto plauso che l'iniziativa consente, ma non possiamo a meno di tener conto delle difficoltà, che si presentano alla sua attuazione.

Tutto ciò ho voluto dire per rispondere all'onorevole senatore Frola, per dirgli che per parte mia, nei limiti delle modestissime mie forze, io cercherò di attuare quella parte dell'ordine del giorno (che è stato presentato da lui e dagli altri suoi colleghi) che mi riguarda.

Quanto all'aggiunta redatta dall'Ufficio centrale io vorrei pregare l'Ufficio centrale di trasformarla in una semplice raccomandazione. E questo per due ragioni. Prima di tutto perchè l'aggiunta involge un problema finanziario, ed io non credo che noi siamo autorizzati ad entrare in un campo che traccia riforme finanziarie e lo obbligherebbe ad attuarle. D'altra parte l'onorevole senatore Einaudi, che conosce così bene il problema delle riforme tributarie locali, non deve disconoscere che in questa aggiunta è implicito il concetto della conservazione del sistema delle sovraimposte. Ora io non so se una riforma radicale dei tributi locali non potrebbe fare a meno di tale sistema, ispirandosi alle direttive di una importante scuola economica nazionale la quale ha sostenuto la separazione dei due ordini tributari.

Io questo ho voluto dire, non per insistere su questa nozione puramente dottrinarica, ma per richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sulla gravità e sull'importanza della questione sollevata dalla sua aggiunta, indicando insieme le ragioni che in qualche modo si oppongono

a che noi possiamo accettarla altrimenti che come semplice raccomandazione.

E concludendo questo mio breve dire di chiaro all'onorevole senatore Frola che io sarò certamente felice di attuare la massima « volere è potere » se il potere dipenderà da me.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. Ormai credo che la discussione generale sia conclusa e perciò sarò brevissimo. Certamente la tentazione sarebbe in me grande di ritornare su alcuni argomenti, ma ritengo che sia opportuno, anche quando l'argomento è così tentatore come quello che è stato sviluppato ieri dall'onorevole ministro dell'industria, cioè quello della proprietà commerciale, di rinviare la discussione a quando si discuteranno gli articoli.

Ma vi sono due punti i quali meritano da parte dell'Ufficio centrale almeno qualche dichiarazione, e sono quello del commissario degli alloggi e quello dell'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole senatore Frola e integrato dall'Ufficio centrale. Su questi due punti, siccome involgono delle questioni di principio, occorre che l'Ufficio centrale esponga la sua opinione.

L'opinione dell'Ufficio centrale è che forse il senatore Mortara, quando ha fatto quelle critiche che abbiamo sentite ieri al decreto-legge sul commissario degli alloggi del 16 gennaio, non ha tenuto abbastanza presenti le proposte che erano state presentate dall'Ufficio centrale, e che sostanzialmente erano state accolte anche dal Governo.

Queste proposte modificavano, credo, profondamente la natura di quel personaggio che si chiama commissario del Governo, perchè noi quel personaggio avevamo cercato di legarlo in un modo tale che non potesse più fare nessuno dei mali che il senatore Mortara ha così autorevolmente denunciati in quest'aula. E le critiche che noi abbiamo sentite ci hanno persuaso ad andare ancora un poco più innanzi in quest'opera di legatura, inquanto che noi, dopo la discussione avvenuta, riteniamo che per l'art. 9, il quale riguarda i subaffitti, più convenientemente possa essere abbandonato. Abbiamo ricordata la interruzione del senatore Sonnino, il quale ci diceva ieri che era inutile limitare i poteri del subaffitto al subaffitto par-

ziale, poichè il subaffitto parziale poteva trasformarsi assai facilmente in uno totale.

Questa osservazione è così incisiva che ci sembra debba determinarci ad abbandonare del tutto l'art. 9, il quale costituisce veramente un intervento eccessivo da parte di questo funzionario del Governo nella casa privata, nella santità della vita privata.

Così pure le osservazioni fatte intorno all'articolo 11, relativo agli sfratti, dal senatore Mortara ci hanno fatto pensare se forse non era opportuno di abbandonare e di togliere via le parole le quali darebbero autorità al commissario del Governo di emanare disposizioni di massima relativa agli sfratti. Basterà che, caso per caso, il commissario degli alloggi intervenga a regolare quegli sfratti. Non è necessario che il commissario dia delle disposizioni di massima quasi fosse un legislatore mentre invece è, come ha dichiarato il ministro guardasigilli e ha detto anche il senatore Mortara, un semplice esecutore della volontà del Governo.

Con i vincoli vecchi che abbiamo già inseriti nelle nostre proposte, e i nuovi che adesso proponiamo, a noi sembra che l'ufficio del commissario possa non essere più così spaventoso come era parsa a molti, e possa essere quindi conservato, almeno in via eccezionale, finchè durano le contingenze attuali.

Non bisogna dimenticare che l'art. 33 *bis*, da noi aggiunto, e che riproduce le disposizioni dell'art. 19 del decreto legge 18 aprile 1920, pone un limite di tempo alla vita dei commissari per gli alloggi in quanto dice che le facoltà di questi commissari durano per quegli alloggi per i quali dura la limitazione, la proroga ecc. Ora, automaticamente, quando questa proroga, questa limitazione verrà a cessare, anche le funzioni del commissario verranno a cessare. Inoltre noi non ci rifiutiamo di accogliere qualunque proposta per limitare sempre più la durata dell'ufficio del commissario per gli alloggi. Ma fissare una data determinata non si può in quanto che, fissandola, si andrebbe incontro a qualche obiezione di principio. Infatti se questi commissari sono considerati dannosi, essi dovrebbero essere aboliti; se si reputa invece che nel momento presente circostanze particolari di ordine pubblico ne consigliano la conservazione, è prematuro po-

ter stabilire oggi il giorno in cui quelle circostanze straordinarie cesseranno.

E vengo all'ordine del giorno Frola cui l'Ufficio centrale aveva fatta un'aggiunta accettata dal senatore Frola al quale, per ciò, porgo i ringraziamenti dell'Ufficio centrale. Questa aggiunta suona in questi termini « ed a sottoporre al Parlamento opportune proposte di riforma dei tributi locali, le quali, disciplinando il diritto di sovrimposta di enti locali, sia di rettamente, sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e sui consumi, tolgano un gravissimo ostacolo oggi esistente all'investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia ». Il ministro dell'industria e del commercio ci invita a trasformare questa aggiunta in semplice raccomandazione perchè non sa se la nostra proposta corrisponda alle direttive del Governo. Io ricordo che l'invito che noi facciamo corrisponde a norme contenute nella legislazione vigente e precisamente nel decreto 25 novembre 1919, la cui applicazione è stata rinviata, per difficoltà pratiche, al 1° gennaio 1922. Questo decreto del 1919 esplicitamente sancisce questi principi, che ci debbono essere cioè dei vincoli alla sovrimposta, che questa sovrimposta debba essere regolata in guisa che nessuna categoria di contribuenti venga ad essere troppo oppressa in confronto delle altre.

È dunque un desiderio modesto il nostro di chiedere che venga messa in vigore una legge già esistente, e perciò l'Ufficio centrale mantiene questo ordine del giorno. Il compito mio sarebbe cessato se, a nome dell'Ufficio centrale, non dovessi fare una proposta sull'ordine della discussione affinché questa proceda nel miglior modo possibile. Pare a noi che la discussione possa convenientemente cominciare dal decreto-legge che porta il n. 5, cioè il decreto-legge del 18 aprile 1920. La discussione dei 4 primi decreti-legge, siccome è una discussione avente carattere formale, potrebbe essere fatta in ultimo e così se in seguito alle deliberazioni prese qualche modificazione dovesse essere introdotta nei decreti-legge precedenti, potrà esserlo senza perdita di tempo. Insomma, propongo che si discutano per primi gli ultimi due decreti-legge e il disegno di legge, e per ultimi i primi quattro decreti-legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi pare che la sua proposta risponda a un ordine logico di discussione.

Pongo ora ai voti la prima parte dell'ordine del giorno del senatore Frola. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne nuovamente lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il Senato, considerando che i provvedimenti straordinari circa gli affitti e le pigioni non possono avere se non un'applicazione temporanea ed un'efficacia limitata e che soltanto un largo impulso dato a nuove costruzioni potrà risolvere la crisi delle abitazioni, invita il Governo a presentare provvedimenti che valgano a rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa prima parte dell'ordine del giorno; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Io vorrei chiedere all'Ufficio centrale di accogliere la preghiera dell'onorevole ministro e di non insistere sul voto della seconda parte dell'ordine del giorno, perchè, a dire il vero, bisognerebbe allora che il contenuto di questa seconda parte fosse meglio precisato, affinché si sapesse a che cosa si tende, a che cosa si vuol giungere. L'onorevole relatore ha fatto osservare molto giustamente che in fondo noi abbiamo già nella legislazione vigente quello che in sostanza si domanda con questa seconda parte dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Schanzer, ella può rivolgere un'esortazione o una domanda, ma se dovesse intraprendere una discussione, io non potrei lasciarla proseguire.

SCHANZER. Onorevole Presidente, io non discuto; ma bisogna pur che sappia come e in che senso debbo votare questa parte dell'ordine del giorno. Ora, siccome con le sue ultime parole l'onorevole relatore ha riconosciuto che quello che si chiede con questo ordine del giorno già esiste nella legislazione vigente, così parrebbe che coll'ordine del giorno si miri a qualche cosa al di là, che non si comprende bene. Ecco perchè se sarà mantenuta questa parte dell'ordine del giorno, io non potrò votarla.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Si potrebbe trasformare la seconda parte dell'ordine del giorno in questo modo: « ed invita a sollecitare la discussione del decreto 24 novembre 1919, il quale disciplinando ecc. toglie un gravissimo inconveniente ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro per l'industria e commercio se può accettare questa modificazione dell'ordine del giorno.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Posso accettarla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seconda parte dell'ordine del giorno così modificata: « invita a sollecitare la discussione del decreto 24 novembre 1919 n. 2162 il quale disciplinando il diritto di sovrimposta degli enti locali sia direttamente, sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e sui consumi, toglie un gravissimo ostacolo oggi esistente allo investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia » che è accettata anche dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine proposto dall'Ufficio centrale prima si discuteranno gli articoli del disegno di legge per la convalidazione del decreto 18 aprile 1920, poi la conversione in legge del decreto portante provvedimenti sui poteri del commissario degli alloggi, poi il disegno di legge portante provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi; e da ultimo gli altri quattro decreti, i quali, essendo stati assorbiti dai de posteriori, non hanno più che un valore storico e retrospettivo.

« Discussione del disegno di legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazioni e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio, e simili (N. 126 A). »

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove

disposizioni per gli affitti e pigioni delle case di abitazioni e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

Invito l'onorevole ministro guardasigilli a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura degli articoli nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli uffici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

(Approvato).

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1921 cessano di avere vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili; ed egualmente quelle per le case di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1° case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a lire 6000;

2° simili, nei comuni aventi popolazione di oltre 290,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 4000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 2400;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione superiore a lire 1800;

5° simili, nei comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione;

6° simili, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale, se gli inquilini:

a) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione di lire denunziate od accertate agli effetti della imposta straordinaria pel patrimonio. A richiesta del proprietario, le agenzie delle imposte dovranno rilasciare dichiarazione puramente negativa o positiva in merito al possesso di un patrimonio per cifra non inferiore ad un milione di lire da parte di un determinato inquilino.

b) abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti, e rispettive famiglie.

Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di questo articolo i contratti di locazione di studi o uffici a professionisti che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Innanzi tutto vi è l'emendamento del senatore Loria e di altri senatori che suona così: «sopprimere le parole fino al 30 giugno 1924», il quale va discusso e votato in occasione di questo articolo primo, ma investe anche gli articoli seguenti. Infatti, mentre l'Ufficio centrale propone un termine fisso, quello del 1° luglio 1924, per il ritorno alla libera contrattazione degli affitti, invece il senatore Loria propone che non vi sia un termine, ma che continuino per ciascun anno gli aumenti stabiliti dalla legge per i primi quattro anni.

Se l'emendamento Loria venisse respinto il termine del 1° luglio 1924 rimarrebbe in questo e negli articoli seguenti, se invece fosse approvato scomparirebbe in questo articolo e nei seguenti.

Ha facoltà di parlare il senatore Loria per svolgere il suo emendamento.

LORIA. Onorevoli colleghi, io mi riporto a quanto già ebbi l'onore di dire nella discussione generale, poichè gli svariati argomenti che sono stati addotti contro il nostro emendamento non mi sembrano veramente efficaci a modificare le convinzioni mie e dei colleghi

che hanno sottoscritto alla mia proposta. In realtà lo stesso relatore ha confessato che il nostro concetto, al primo momento, gli aveva arriso, ma poi ha detto, come Voltaire, che bisogna diffidare della prima idea perchè è la buona; e che fosse la buona lo dimostrano abbastanza gli argomenti con cui l'egregio relatore l'ha combattuta, argomenti che mi sembra abbiano del forzato e del prevoluto. Egli ha detto che, data la psicologia degli inquilini, essi si abitueranno a credere di aver diritto di rimanere nella casa, ma di non avere l'obbligo di sottostare agli aumenti di fitto successivi. Ora non v'ha dubbio; degli inquilini che abbiano, chiamamola pure psicologia, di non voler pagare i fitti, ce ne sono stati sempre e ce ne saranno, ma contro di essi vi è il metodo normale e semplicissimo dello sfratto, che questo disegno di legge non impedisce in alcun modo. Mi sembra perciò che questo argomento non abbia un grande valore; nè mi pare abbia un gran valore l'argomento additato dagli onorevoli Mosca e Einaudi riguardo alla svalutazione della moneta: perchè non vedo in che modo questa svalutazione possa avere a che fare col nostro soggetto. Certo questa svalutazione ha inflitto a tutti i proprietari di case, come del resto ad altre classi sociali, uno scapito gravissimo, questo è indubitato, ed è per riparare a questo scapito che accordiamo ai proprietari di case aumenti successivi di fitto. Ma che poi questi si facciano sotto forma di aumenti gradualmente, o che a un certo punto si consenta un aumento improvviso, non vedo come ciò possa cangiare la questione; anzi se mai, data la svalutazione della moneta, il nostro metodo consente ai proprietari un compenso, che l'altro metodo non concede, perchè, ristabilita la libertà di contrattazione, un proprietario potrà stabilire affitti lunghi e se frattanto si svaluta la moneta egli andrà incontro a scapiti: mentre invece la nostra proposta degli aumenti di fitto automatici riesce a compensare le perdite derivanti dalle svalutazioni successive del medio circolante. Perciò questo argomento addotto dai miei egregi amici contro il nostro emendamento mi sembra non abbia alcuna efficacia, anzi provi in favore della nostra tesi.

Ho sentito altre ragioni contro la nostra proposta; si è detto che essa viene a sanzionare

una comproprietà dell'inquilino, il quale si crederà proprietario della casa, e che perciò il diritto di proprietà del vero proprietario ne sarà scalzato; ma si dimentica il fatto fondamentale degli aumenti successivi di fitto, che costituiscono una molla potente, la quale ad un certo punto caccierà l'inquilino dall'appartamento. E quindi anche questo argomento non mi sembra abbia grande valore.

Ho sentito un'altra osservazione importante; si è detto che questi aumenti automatici di fitto che consentiamo, verranno ad annullarsi, perchè l'esattore delle imposte si riverserà addosso al proprietario di case ed infliggerà aumenti d'imposta correlativi agli aumenti di fitto. Ora questa osservazione è certamente molto grave, ma non colpisce il nostro emendamento, perchè ha una portata di gran lunga più vasta o coinvolge un ben più ampio quesito, che può così formularsi: gli aumenti di fitto, che adesso ed in seguito i proprietari di case potranno esigere, dovranno essere soggetti ad un aumento d'imposta?

Ora io che, contro quanto hanno fatto credere alcuni oratori precedenti, non sono animato da alcuna malevolenza verso i proprietari di case, che rispetto ed amo alla pari di tutti gli altri uomini, io che sono intervenuto in questa, come in tante altre discussioni, unicamente all'intento di far trionfare la giustizia nelle transazioni quotidiane, io riconosco che molto si possa dire a tale riguardo in favore dei proprietari di case e contro la pretesa del fisco di tendere l'ugna rapace su questi aumenti di fitto.

Infatti questi aumenti non rappresentano accrescimenti di lucro positivo, ma un compenso per la perdita che i proprietari hanno subito; e si può benissimo ammettere che essi debbano essere sottratti, almeno per qualche tempo, ad un aumento d'imposta, e che l'esattore delle imposte non abbia diritto di accrescere in correlazione ad essi la base imponibile.

Ma tutto ciò rimane vero tanto se passa il nostro emendamento come se esso non è accolto.

Un'altra osservazione ancora è stata fatta in quest'Aula e fuori. Si è fatto balenare dinanzi a questo illustre Consesso la visione della condizione dolorosissima di quel proletariato proprietario, se così posso esprimermi, costituito

da proprietari modestissimi di case modestissime, affittate a prezzi assai tenui a degli operai e che finiscono per avere un reddito insufficientissimo. Ora, si dice, questi signori, o questi poveri diavoli, voi li obbligate ad un aumento di fitto molto limitato, qual è quello del 10 o del 15 per cento, mentre si trovano oberati da gravissime imposte. Tutto ciò è molto grave: la condizione di questi proprietari è certo dolorosissima, ma è questo un fatto insito nella stessa condizione loro e dei loro inquilini e che è assolutamente indipendente dalle modalità, con cui si possa organizzare questa delicata materia. Perchè, anche se si seguisse il sistema progettato dall'Ufficio centrale, anche se nel 1924 si ammettesse la piena libertà delle contrattazioni, credete voi che questi proprietari potranno imporre ai loro poveri inquilini aumenti straordinari di fitto? Sarà impossibile: essi dovranno per forza limitare le loro pretese, appunto in virtù o per effetto delle condizioni disagiate in cui i loro inquilini si trovano. Sia pure che questi abbiano ottenuto negli ultimi tempi notevoli aumenti di salario; ma non è credibile che questi aumenti abbiano a durare di fronte alla curva discendente, che sta per assumere lo stato del mercato e della industria nazionale. Dato tutto ciò, io credo che ci troviamo innanzi a condizioni dolorose, sia che l'emendamento venga approvato, sia che non venga approvato. Una persona molto intelligente mi faceva a tale riguardo una proposta, che è assai degna di considerazione. Egli mi diceva: in favore di questi proprietari così poveri si potrebbe adottare un provvedimento finanziario in questo senso, di stabilire che per queste case di ultima categoria gli aumenti della sovraimposta erariale, che vengano stabiliti o sanciti successivamente all'entrata in vigore della legge, debbano essere pagati dall'inquilino anzichè dal proprietario.

È una proposta che può ritenersi molto equa e che avrebbe anche il vantaggio di cointeressare gli inquilini - i quali probabilmente potranno anche appartenere ai consigli comunali, od avere influenze su essi - a mantenere basse le sovraimposte comunali, che oggi tendono a salire in misura così preoccupante. Ma tutti questi argomenti che mi sono creduto in dovere di ricordare, perchè adottati o qui o fuori di qui o nella stampa contro il nostro emendamento, mi sem-

bra che non abbiano alcun potere di scrollare il concetto fondamentale a cui esso è ispirato.

Del resto, assai meglio che della critica delle obiezioni che gli furono mosse, la bontà del nostro emendamento risulta da una analisi spassionata del suo contenuto. Ed io a tale riguardo non ho che a ripetere quanto ho già detto nella discussione generale, cambiando soltanto la data a cui allora mi riferivo, poichè oggi non debbo più riferirmi al 1921, 1922 o 1923, ma al 1924, data concordata fra l'Ufficio centrale ed il Governo.

La sostanza del fatto resta però sempre la stessa. Quando saremo al 30 giugno 1924 si rinnoverà quella condizione tragica a cui accennavo, perchè gli inquilini si troveranno assolutamente abbandonati in balla dei proprietari. È questa la visione terrorizzante che già oggi si affaccia all'inquilino e che costituisce per esso una vera, intollerabile angoscia.

E che io non esageri, lo provano i fatti.

Onorevoli colleghi, soltanto nelle ultime 24 ore io ho ricevuto otto telegrammi, uno dei quali dall'associazione nazionale degli inquilini con sede a Bologna, un altro dal Consiglio nazionale contro il caro affitti con sede a Milano, ed altri da altri enti o privati, i quali tutti scongiurano di non votare questo disegno di legge, di evitare questo provvedimento il quale - uso le stesse parole di questi signori - potrebbe « provocare risse sociali ».

Da ciò appare abbastanza quanto la prospettiva di questo momento in cui si avrà la perfetta libertà delle contrattazioni agiti oggi, come un incubo, la grandissima parte della popolazione italiana.

D'altra parte dopo il lungo lavoro da cui è uscito il presente disegno di legge, dopo una relazione così profondamente meditata, dopo una serie di dibattiti così sapienti quali si ebbero in seno a questa Assemblea, dopo i tanto numerosi abboccamenti diurni e notturni che si sono avuti fra l'Ufficio centrale ed il Governo, si poteva sperare di giungere ad una legge che fosse definitiva, che disciplinasse in modo preciso codesta materia. Invece a cosa ci ha condotto questo dibattito? Alla proroga di un anno delle leggi vigenti - risultato a cui si poteva giungere con un semplice decreto governativo che poi si sarebbe presentato alla sanzione del Parlamento. Così noi siamo ancora

al punto di prima, e ci troviamo anche una volta dinanzi alla prospettiva di nuovi e gravi trambusti.

Perchè non ci vuole una grande preveggenza per comprendere che durante questi tre anni avremo un'agitazione crescente fra gli inquilini, la quale si farà tanto più grave quanto più ci avvicineremo al termine fatale del 30 giugno 1924, e che, in prossimità di questo, assumerà una portata così paurosa da obbligare il Governo, come già hanno facilmente presagito i senatori Mosca e Pozzo, a concedere una nuova proroga.

Ecco il risultato a cui ci ha condotto questa serie di discussioni. Ci ha condotto unicamente a rendere necessaria una proroga ulteriore.

Ora a me sembra che questa non sia degna corona della grande, nobile e coscienziosa opera di questa Assemblea, e di un'opera cui si son consacrati uomini di così alto valore.

Ecco perchè prego il Governo di voler abbandonare questo sistema dei limiti fissi, poichè i limiti fissi sono scritti bensì sulla carta, ma poi non sono mai rispettati nella vita. La maledizione latina: *Si quis terminos exaravit, sacer esto*, non è mai valse, perchè i termini sono stati sempre superati e rimossi. Questo significa infliggere al Governo l'umiliazione di concedere un'altra proroga, dopo che la Commissione stessa già gli ha inflitta una prima umiliazione legislativa prorogando i termini del decreto dal 1923 al 1924.

Per questo, in nome della continuità della legge, io prego il Senato di volere aderire al nostro emendamento. (*Approvazioni*).

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Questo piccolo emendamento, che chiede la soppressione di tre o quattro parole, pare a me che sia fondamentale per la legge che discutiamo.

Esso investe la questione di massima, che ho posta l'altro giorno chiedendo quali fossero le ragioni, per le quali il Governo, in tema di elementi di prima necessità per la vita dei cittadini, e nei riguardi della tutela del consumatore, seguisse, per gli alloggi, un criterio diverso da quello che segue per il pane e per i generi di prima necessità che sono di competenza del Commissariato degli approvvigionamenti e consumi.

L'onorevole ministro dell'industria e commercio mi ha detto che aveva intenzione e sperava di rispondere a questo mio quesito ed io ne lo ringrazio. Ma in realtà la sua risposta è stata una semplice dichiarazione, che il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, crede preferibile stabilire fin da ora una scadenza fissa per il ripristino della libera contrattazione, perchè la merce case è una merce di produzione lenta, limitata e, per parecchie ragioni, costosa; cioè non si può prevedere e (per usare la parola esatta del ministro) sperare che il prezzo economico si mantenga in limiti tali da potere essere raggiunto dal prezzo politico.

Ora, di fronte a questa previsione, che io non discuto, sembrerebbe a me più logico dedurre che il salto del prezzo politico al prezzo economico sarà tanto più grave e tanto più pericoloso per gli utenti di case; e che, per conseguenza, tanto più stringente sia ora la necessità di non precipitare la scadenza di quel salto, e di accompagnare invece il consumatore fino al momento, in cui, avvicinandosi l'equilibrio dei prezzi, sia più facile addivenire con minori scosse al passaggio dall'uno all'altro regime.

Dunque la risposta non ha esaurito l'argomento della mia domanda.

Chè, se poi dovessi prendere alla lettera la previsione che, galoppando noi, come galoppiamo, col prezzo politico, a ritmo del 30 o 40 per cento all'anno di aumento, non possiamo avere neppure la speranza di raggiungere il prezzo economico, allora, invece di limitarmi a dichiarare che la risposta non ha esaurito l'argomento della mia domanda, mi sento spinto a fare altre domande, e più gravi. A quale altezza fantastica si prevede adunque che arriverà questo prezzo economico, se lo si dichiara irraggiungibile ad onta degli aumenti successivi che subirà il prezzo politico? come intende il Governo di rimediare alla situazione che prevede? Giacchè, se il Governo non intende di proteggerci con l'amorosa assistenza dei prezzi politici, sia pur gradualmente e fortemente crescenti, è chiaro che: o esso intende (magari fosse!) di farci a breve scadenza tutti quanti ricchi, perchè possiamo pagare quei fantastici fitti oppure noi inevitabilmente finiremo trogloditi nelle grotte dei Parioli, perchè nessuno potrà pagare questi fitti.

In complesso, a me è rimasta l'impressione che, in questi grandiosi problemi economici che toccano direttamente gli elementi di prima necessità per la vita dei cittadini, non si abbia una direttiva ponderata, precisa, sicura, e che (e questo più che una impressione è un timore), se la via che si segue per gli alloggi è diversa da quella che si segue per il pane e per gli altri generi, la ragione non sia nelle condizioni sostanziali di differenza dei problemi, ma sia invece in ragioni che sono estranee ai problemi stessi e che riguardano invece interessi particolari, che toccano classi di cittadini, più o meno organizzate, le quali quegli interessi rappresentano.

Ma io spero che il Senato nella sua saggezza, terrà conto non soltanto dei giusti interessi dei proprietari di case, ma ben anche degli interessi quella massa disgregata, di quel popolo misto di ogni colore politico, economico e sociale, di quel volgo disperso che non ha altro nome politico e sociale che quello di inquilini.

È per questa ragione che io sono tornato sull'argomento per sostenere l'emendamento in discussione e per richiamare su di esso la benevola attenzione dei colleghi.

Ma vi è anche un'altra ragione, che non è di carattere così generale, ma che ha pure una grande importanza.

Il collega Loria ha detto, nel suo primo discorso, che vittime designate e più doloranti di un ritorno improvviso alla libertà di contrattazione degli alloggi, prima che un equilibrio si sia stabilito spontaneamente fra i prezzi politici e quelli economici, sarebbero i lavoratori intellettuali. Più generalmente si potrebbe dire che sono i cittadini, i quali vivono di introiti fissi, o almeno di introiti che non crescono proporzionalmente all'aumento del costo della vita.

Ora, tra questi cittadini io progo il Senato di considerare che vi è una classe, non esigua e non indegna di considerazione, e che anzi a me pare debba avere un peso speciale nelle considerazioni del Governo e del Parlamento. Ed è la classe dei servitori dello Stato: i funzionari, i magistrati, gli ufficiali, i professori, i maestri etc. etc.

In quali condizioni si trovano queste categorie di fronte al problema che stiamo esaminando?

Io ho sentito dire, ed ho letto, che la sva-

lutazione della nostra moneta porta a questo: che, essendo diminuito da cinque a uno il valore della moneta, un aumento da uno a cinque negli affitti degli alloggi, come nel prezzo di qualunque altra merce, non sarebbe neppure un aumento, ma semplicemente il corrispondente prezzo dell'anteguerra portato all'esponente del valore attuale.

Ed io non mi attento a discutere questo criterio, che solo gli economisti possono valutare. Ma a me pare che, nei riguardi delle classi delle quali parlo, l'affermazione possa giudicarsi arbitraria, anzi doppiamente arbitraria. E mi provo a fare il ragionamento dal punto di vista di un funzionario dello Stato. Se ne dico delle grosse gli economisti mi perdonino e rettificchino.

Esempio: un sottotenente del Regio esercito. Prendo l'esempio nella categoria che meglio conosco; e scelgo quello di un sottotenente, non già per impressionare con le cifre che dirò, ma perchè, siccome gli aumenti per gli ufficiali sono stati giustamente fatti in ragione inversa del grado, il sottotenente, che ha raddoppiato i suoi proventi, è quello che ha avuto un aumento maggiore.

Dunque, un sottotenente, prima della guerra, aveva 2000 lire all'anno; dopo la guerra ha 4000 lire all'anno. Ma i beni economici indispensabili alla propria vita, ci ha detto il relatore, se rappresentavano 2000 lire prima della guerra, rappresentano circa 10,000 lire oggi; e quando si parla di questi stipendi, e anche di stipendi di gradi molto superiori, si capisce che i beni economici da acquistare con lo stipendio sono scarsamente quelli proprio indispensabili per vivere. Ora, il biglietto di una lira, che aveva il sottotenente prima della guerra, diventa adesso per lui un biglietto da due lire, ed egli, con questo, dove acquistare i beni economici per vivere, che rappresentano oggi cinque lire.

Ma avviene questo, che quando egli va dal padrone di casa a pagare l'affitto, e gli presenta il suo biglietto da due lire (sempre per quello che ha detto il relatore) il padrone di casa risponde: « Per me vale quaranta centesimi ». E allora qui la differenza non è più da uno a cinque, ma è da cinque a zero e quaranta. Ora, guardate che situazione disperata è questa! Come si rimedia?

O il Governo, secondo il criterio adottato per altre categorie di servizi dipendenti dallo Stato, il criterio cioè di commisurare gli stipendi e le paghe non alla posizione, non al reddito del lavoro, non all'impiego, ma alle necessità della vita dello stipendiato, porta lo stipendio di questo sottotenente alla misura corrispondente all'anteguerra, e cioè lo porta a 10,000 lire, e allora non c'è più nulla da dire; questo impiegato può andare sul libero mercato e acquistare quello che gli occorre per la vita. E sarebbe giusto che così fosse, perchè, se questo principio è stato riconosciuto per tutti gli operai, per tutti gli impiegati dei servizi pubblici, sarebbe più che equo che il Governo lo riconoscesse per i suoi servitori diretti, sui quali soli non è giusto che prema, perchè essi non hanno il mezzo di imporsi.

Ma se questo non si può, che cosa altro si può fare? Bisogna allora che lo Stato, il quale non può corrispondere al suo dipendente il necessario per vivere, sottragga questo suo dipendente agli effetti della concorrenza con le classi che più guadagnano e di maggior danaro dispongono, concorrenza che i suoi dipendenti non possono sopportare a causa dell'insufficienza degli assegni che lo Stato ad essi corrisponde.

Qui il problema rientra a far parte, una parte piccola ma speciale, del problema che è stato presentato coll'ordine del giorno del collega Frola, ordine del giorno al quale tutti abbiamo dato consenso pienissimo; e cioè rientra nel problema della costruzione di case: case costruite in cooperativa per queste classi, delle quali io parlo. Soltanto che queste cooperative per la fabbricazione di queste case devono avere carattere speciale e debbono avere un maggiore aiuto diretto dal Governo per queste ragioni. Vi è, negli impiegati in genere, ed anche negli ufficiali, una parte che è stabile; e per questa parte possono valere le norme di tutte le cooperative. Ma vi è un'altra parte, grandissima, e specialmente tra gli ufficiali, che è nomade per ragioni del proprio servizio, e che quindi non può comperare l'alloggio a rate di ammortamento, ma ha bisogno di trovare, nella sede in cui è inviata, un alloggio conveniente collo scarso assegno fornito dallo Stato. Bisogna, in sostanza, che vi siano cooperative, non solo di costruzione e di vendita, ma anche di affi-

fitto degli alloggi. Questo sarebbe il vero rimedio della questione, ed io questo rimedio caldissimamente raccomando al Governo; anzi, se il Governo potesse assicurare di risolvere il problema per il 1924, io, per quanto riguarda le classi delle quali parlo, potrei ritirare l'emendamento.

Ma evidentemente il Governo non può dare questo affidamento, forse per scarsità di mezzi, certamente per difetto di tempo, perchè sarebbe una cosa grandiosa lo stabilire in quattro anni tutto questo sistema di case; così grandiosa che è senza dubbio impossibile.

E allora, ecco la ragione dell'emendamento, il quale, poichè non si può risolvere fondamentalmente il problema delle case per i servitori dello Stato (*categoria che merita ogni riguardo, perchè povera, e perchè, nonostante povera, fedele allo Stato*) cerca almeno di evitare a questa categoria quel salto durissimo, che si avrebbe con il passaggio, a scadenza fin d'ora stabilita, dal prezzo politico al prezzo economico degli alloggi.

In tutto questo, che io dico, non c'è, bene inteso, nessun intendimento di ledere i proprietari di case, e, prima di tutto, di lederne gli interessi. È stato detto da qualcuno che i sacrifici che si sopportano per il prezzo politico del pane sono sopportati dallo Stato e cioè dalla massa dei cittadini, mentre i sacrifici che si incontrano per il prezzo politico degli alloggi sono sopportati da una sola classe di cittadini, quella, cioè, dei proprietari.

Ciò è giusto; ma io credo che non sia senza rimedio, perchè, come è noto, mano a mano che gli alloggi si vuotano cessano di essere sotto calmiere e passano al libero commercio. Non troverei quindi nulla di strano, perchè non sarebbe nulla in confronto ai miliardi che costa il prezzo politico del pane, se uno sgravio di tasse fosse consentito per quegli alloggi che rimangono sotto calmiere.

Di più c'è l'aumento annuo consentito per gli affitti; e, di più ancora, bisogna considerare un particolare. È vero che la gestione delle case, in quanto a reddito, si presenta difficile; ma com'è, chiedo io, che questi capitali, che si trovano in così difficile gestione per il loro reddito, vanno acquistando dei valori iperbolici in confronto al valore di prima? C'è una ragione: la sicurezza dell'investimento, la

quale pure, in questi tempi, deve contare qualche cosa. Ad ogni modo, ripeto, anche per gli interessi materiali dei padroni di casa qualche compenso c'è, e lo Stato può darlo.

Nessuna idea, neppure in quello che io dico, di accennare menomamente a rapacità per parte dei padroni di casa. Già, non potrei averla io, questa idea, perchè ho un padrone che è una perla (*si ride*). Ma ci ha detto lo stesso onorevole Relatore che gli aumenti degli alloggi non sono fatti a capriccio dai padroni di case, ma derivano dall'offerta che viene da classi, le quali, avendo aumentato i loro guadagni, aspirano a migliori alloggi. Ebbene lasciatemi dire che neppure nessuna idea è, in quello che io dico, contro questa ascensione delle classi lavoratrici, che fanno concorrenza a quelle che finora erano le benestanti e che adesso diventano le proletarie. Anzi, noi tutti dobbiamo guardare con simpatia a questa ascensione e dobbiamo aiutarla, perchè la diffusione del benessere e la attenuazione delle differenze del benessere sono la maggior garanzia della pace sociale all'interno e della compagine nazionale per qualunque pericolo potesse venirci dal di fuori. Dunque non si chiede niente contro questa ascensione: abbiano le classi lavoratrici, che hanno ora migliori mezzi di quelli di cui prima disponevano, alloggi più vasti, più igienici, più comodi, ed anche di lusso; ma ai nuovi poveri, e specialmente se questi sono benemeriti servitori dello Stato, sia almeno concesso il modo e il tempo, per quando dovranno cedere il loro alloggio, di procurarsi una capanna!

Questo a me pare che sia il giusto temperamento dell'interesse di tutte le classi di cittadini, e che soprattutto sia il rispetto di quel supremo diritto, che tutti abbiamo, il diritto di vivere!

In conclusione, questo emendamento non è che un modesto, assai modesto, e perciò onesto, paracadute per questa gente, che non può affrontare, senza che la propria vita ne sia rovinata, la libera concorrenza.

Che il problema possa risolversi più radicalmente e meglio in seguito, io spero; e spero che il Governo lo risolverà.

Se nel 1924 le condizioni del mercato saranno tali da aver avvicinato il prezzo economico a quello politico allora raggiunto, si potrà venire

al mercato libero, e non vi sarà difficoltà alcuna (e non ve ne sarà bisogno) a legiferare allora in questo senso.

Ma compromettere fin d'ora questa questione, a me pare tanto lesivo per la grande maggioranza degli inquilini, che io prego ancora l'Ufficio centrale, prego ancora il Governo di riflettere se non credano di accettare questo nostro emendamento!

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Devo dichiarare che sono di opinione contraria a quella manifestata dai due egregi oratori che mi hanno preceduto: l'onor. Loria e l'onor. Giardino.

Il senatore Giardino ha svolto più largamente la similitudine che aveva già accennato tra la questione del pane e quella delle case. Basta l'accento fatto dall'onorevole ministro nella sua risposta per dimostrare come non si possa fare un paragone esatto fra le due questioni. Il prezzo politico del pane risulta da due elementi: il costo di produzione del grano nazionale, e il costo del grano estero importato, sul quale pesa l'alica del cambio monetario. Lo Stato è intervenuto per limitare il consumo e il prezzo.

Per le case il costo degli affitti risulta invece dalla sola legge della domanda e della offerta. Se le case sono poche in confronto delle richieste, i fitti crescono. Nessun rimedio si può trovare nell'importazione, perchè le case non si importano dall'estero, ma si costruiscono in paese, e per la costruzione occorre tempo, occorrono condizioni adatte di lavoro e di materiali. Lo Stato interviene per limitare il prezzo dei fitti, ma non può efficacemente intervenire per la limitazione degli alloggi. Abbiamo visto infatti come funzioni il commissario degli alloggi.

Che cosa si fa con i provvedimenti per il pane che fortunatamente si stanno votando nell'altro ramo del Parlamento? Si tende a tornare, nel più breve periodo, al mercato libero. Infatti con le due qualità di pane che si votano, si avrà una qualità di pane a prezzo popolare, e una qualità a prezzo normale. Quello a prezzo normale invoglierà i consumatori a preferirlo.

Si avvererà il fatto, che si è già avverato

in qualche città, che i proletari, cioè quelli, che secondo la comune credenza stentano di più la vita, mangeranno il pane migliore, e saranno quei borghesi intellettuali tanto meritevoli di rispetto, di cui ha parlato il senatore Giardino, quelli che hanno prestato la loro opera allo Stato, e che vivono in condizioni più ristrette dei lavoratori manuali, saranno essi che si contenteranno di mangiare il pane popolare.

In sostanza la meta cui si deve arrivare è la libertà delle contrattazioni. Questo sistema di vincoli stabiliti per il pane e per le case e per tanti altri generi, dei quali alcuni fortunatamente sono già cessati, può essere stata una necessità indispensabile durante la guerra, ma noi tutti dobbiamo avere interesse a farlo finire nel più breve tempo possibile. Ritengo che se anche per le case non si fosse introdotto il regime vincolista, sarebbe accaduto questo fatto: che molte persone le quali hanno degli appartamenti di sei o sette camere, per non pagare fitti altissimi, si sarebbero accontentate di tre o di quattro, sarebbero state un po' scomode, ma avrebbero lasciate delle camere libere per gli altri.

Dall'altro lato il libero regime dei fitti avrebbe costituito il più efficace stimolo alla costruzione di nuove case. Molti capitalisti avrebbero destinato i loro risparmi a tale industria, mentre ora dall'incertezza dei provvedimenti d'imperio sono scoraggiati.

Solo col ritorno, sia pure graduale, alla libertà, al regime normale, il problema potrà trovare la sua logica soluzione, e i prezzi delle case e dei fitti si assesteranno secondo le condizioni generali dell'economia mondiale.

Quanto alle ragioni dette dall'onorevole senatore Loria, per giustificare il suo emendamento, mi pare che esse avrebbero portato a questa conseguenza: che invece di graduare gli aumenti, per la seconda classe del 25 per cento il primo anno e del 25 per cento negli anni successivi, per la terza classe del 15 per cento il primo anno e del 20 per cento per i successivi ecc., egli avrebbe potuto proporre di limitare gli aumenti a percentuali più basse, per esempio solo il 5 per cento all'anno per non turbare troppo l'economia delle fortune modeste. Egli invece consente che l'aumento in tre anni giunga al 75 per cento, o al 60 per

cento, e che prosegua poi in limiti sempre elevati.

Ora io oso sperare che fra tre anni i prezzi del mercato, aumentando ancora la fabbricazione delle case, saranno quelli a cui si giungerà con questi prezzi di impero. Ad ogni modo, non mi pare necessario prendere impegno fin da ora, di continuare l'aumento senza termine. Mi pare che il legislatore non debba prendere impegni a tempo indeterminato; egli deve ricondurre l'economia nazionale al libero giuoco delle forze economiche; questo è lo scopo che dobbiamo raggiungere. Se adesso abbiamo deciso di subire ancora dei vincoli, dobbiamo sempre considerarli come un male da eliminare nel più breve termine possibile e su ciò non aggiungo altro.

Vorrei proporre un emendamento ai due primi articoli. Credo che si debba fare una differenza fra le quattro classi in cui...

PRESIDENTE. Questo sarebbe più opportuno che ella lo dicesse all'art. 19.

FRASCARA. È proprio sul primo articolo.

A me pare che le facilitazioni che si fanno per gli alloggi della seconda, terza e quarta classe non c'è ragione siano estese a quelli della prima classe. Chi può darsi il lusso di un appartamento signorile in una grande città non ha ragione di avere speciali favori. Propongo perciò la soppressione dei due emendamenti tanto al primo quanto al secondo articolo, ritornando al testo originale del disegno di legge.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Risponderò pochissime parole al mio egregio amico Loria e comincio col dirgli che in parte sono d'accordo con lui; non credo infatti che sia possibile stabilire la data fissa del 1924 come quella entro la quale debba terminare definitivamente il periodo dei prezzi politici per gli alloggi e si possa ritornare al sistema della libera contrattazione.

Questa data fissa mi pare assolutamente prematura e sono persuaso, già l'ho detto, che, quando saremo vicini al 1924, si farà molto probabilmente un'altra legge che la prorogherà.

Però non sono d'accordo nella seconda parte dell'argomentazione dell'amico Loria, perchè anche egli in fondo ci propone un piano com-

pleto di smobilitazione suddivisa in un numero di anni alquanto maggiore.

Ora anche questo piano mi sembra prematuro perchè non si può preordinare un piano serio di smobilitazione se prima non si stabilizza il valore della moneta, altrimenti non si avrà punto fermo dal quale partire. L'onorevole Loria risponde: noi lo calcoliamo questo svilimento della moneta, tanto è vero che aumentiamo gli affitti. Ma che cosa calcoliamo? Prima di tutto non si calcola abbastanza lo svilimento che è in proporzioni maggiori dell'aumento di fitto che si concede, e poi possiamo fare i calcoli sul valore attuale della moneta, ma non possiamo prevedere quale sarà il valore della moneta fra due o tre anni. Io almeno da parte mia non lo so prevedere. Perciò, ripeto, voterò il disegno di legge, ma lo voterò come un espediente momentaneo, come un provvedimento equitativo che per il momento ci serve, ma non credo che nè il piano dell'Ufficio centrale, nè quello dell'amico Loria potranno essere integralmente attuati. E con questo credo di essermi abbastanza spiegato.

POZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Ho pronto un emendamento che è in perfetta correlazione con quello presentato dal senatore Loria, essendo pienamente d'accordo con lui che non si può prefiggere una scadenza...

PRESIDENTE. Senta, onorevole Pozzo, per l'ordine della discussione il suo emendamento lo svolgerà dopo votato quello del senatore Loria, perchè se tutti pretendessero di svolgere i loro emendamenti in occasione dell'emendamento Loria, in una discussione così delicata e grave ne scapiterebbero la chiarezza e l'ordine della discussione, e di questo esclusivamente mi devo occupare e mi occupo.

Ella ha presentato un emendamento; dopo discusso quello del senatore Loria discuteremo il suo. Ella non può ora svolgere il suo emendamento.

POZZO. Ma io non svolgo affatto il mio emendamento, onorevole Presidente, bensì dico le ragioni del mio consenso all'emendamento del collega Loria, il quale chiede che la proroga non si limiti al 30 giugno 1924, ma resti indeterminata. Ora, essendo io d'accordo con lui,

mi associo al suo emendamento (*bene*) perchè, come ho già detto nella discussione generale, sarebbe una illusione pensare che la crisi delle abitazioni possa essere risolta in tre anni. Ed è in relazione a questo convincimento che intendevo di sottoporre anch'io al Senato una proposta analoga a quella presentata dal collega Loria. Posso ormai rinunciare alla mia proposta, poichè è assorbita dall'emendamento dell'illustre collega. Ritenevo però e ritengo tuttora che potessi anch'io parlare sul suo emendamento, come fecero altri colleghi, pro e contro; ma se l'onorevole Presidente crede che il regolamento non mi consenta di parlare, mentre ad altri fu consentita la più larga libertà di parola, anche su argomenti estranei, mi sottopongo senz'altro alla sua autorità.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pozzo, ma io sono dolente di non poter lasciare senza protesta la sua osservazione. Io non limito la libertà di parola di nessuno, ma è mio stretto dovere, in discussione di emendamenti mantenere la discussione circoscritta all'emendamento che si svolge. Ella non perde nulla del suo diritto. Ella ha presentato un emendamento che verrà discusso dopo quello del senatore Loria. Allora parlerà quanto vuole; ma io non vedo la ragione perchè a proposito dell'emendamento Loria ella voglia svolgere il suo.

POZZO. Sta bene. E però, riservandomi di chiedere ancora la parola per altre considerazioni e proposte, prima che sia chiusa la discussione sull'art. 1, mi limito a richiamare, per quanto riguarda l'emendamento Loria, le osservazioni che ho già avuto l'onore di esporre nella discussione generale, e a ripetere che mi vi associo pienamente. (*Approvazioni*).

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io vorrei prendere la parola per brevissimi minuti, onde rispondere ad alcune osservazioni fatte dal senatore Giardino. Ho il rimorso di non essermi spiegato abbastanza bene in relazione ai rilievi che egli ha presentato.

Io ho sostenuto questa tesi: vi sono dei beni economici che rispondono a bisogni non strettamente necessari e vi sono beni economici

che rispondono a bisogni imprescindibili. Per i primi, le difficoltà che si oppongono al passaggio dal sistema delle restrizioni al sistema della libertà del commercio, possono essere facilmente superate, se l'opinione pubblica ed il Governo si rassegnano a che i prezzi aumentino per un certo tempo, dopo di che normalmente ritornano all'equilibrio. Io ho osservato che purtroppo nell'opinione pubblica ed anche in alcuni circoli autorevoli, questa tendenza non c'è e appena si manifesta un aumento nei prezzi subito si vuol tornare al sistema delle restrizioni. Secondo il mio modo di vedere il pensiero del Governo dovrebbe ispirarsi a ciò e cioè che nei riguardi di questi beni rispondenti a bisogni non strettamente necessari, è dato di accettare un aumento di prezzo, perchè più facilmente si potrà arrivare al regime normale e all'equilibrio fra prezzo politico e prezzo economico. Questo non è vero invece nei riguardi delle case. Qui siamo di fronte a beni rispetto ai quali il periodo per raggiungere la uniformità del prezzo politico al prezzo economico è assai lungo, nè può essere facilmente superato dalla buona disposizione del pubblico di adattarsi a prezzi superiori a quelli che potrebbero da esso venir sofferti.

Ma, osserva l'onorevole Giardino, voi in questa maniera supponete che si possa giungere a prezzi altissimi nei riguardi delle case; voi quindi prospettate una situazione tale che forse possiamo essere ridotti come i trogloditi ad abitare nelle caverne. Rispondo spiegando la ragione, secondo il mio modo di vedere, che porta il Governo ad accettare il termine del 30 giugno del 1924 perchè, come ho cercato di dimostrare nel mio lungo discorso, io credo che questo problema non sia soltanto di ordine transitorio, ma si ricollegli a tutta la situazione economica generale. Perciò quando avvenga il miglioramento di questa situazione il problema per sè stesso vede ridotte molte delle sue difficoltà. Da questo punto di vista ho la convinzione o almeno la speranza, che la situazione al 30 giugno 1924 sarà certamente migliore dell'attuale, in guisa da consentire di abbandonare, anche nei riguardi delle case, i vincoli provocati dall'indole imprescindibile del bisogno a cui conviene soddisfare.

Ed invero - io non voglio essere profeta né agire come figlio di profeta - ma mi pare di vedere nell'orizzonte dell'economia mondiale alcuni segni che accennano in qualche modo ad un miglioramento.

I prezzi, invero, dell'Europa e dell'America, sono grandemente diminuiti; del pari sono assai ribassati i noli; e se noi non sentiamo subito queste condizioni così favorevoli, ciò avviene per l'influenza del cambio. Ma anche questo potrà subire un miglioramento nei nostri riguardi.

Nell'opinione pubblica nord-americana va diffondendosi il concetto (e ciò sia nei centri industriali come nello spirito di alcune leggi di recente approvate) che l'America debba fare dei prestiti all'Europa. Non è ancora perduta la speranza che essa rinunci al suo credito verso l'Inghilterra (*commenti e rumori*) e che quindi l'Inghilterra possa a sua volta rinunciare ai suoi crediti verso la Francia e verso l'Italia. Ho detto « non è ancora perduta la speranza ». Non dimeno l'Italia non domanderà mai l'abbuono dei suoi debiti: solo sarà disposta a stipularne il pagamento in un lungo termine, con annualità.

Le nostre condizioni finanziarie vanno invero migliorando. Di qui a due giorni noi avremo risolto il problema del pane. Ora io posso annunciare che, essendosi notevolmente ridotto il prezzo del grano, si può affermare come il problema del grano stesso sia risolto completamente, nel senso che noi col prodotto di un miliardo e mezzo di nuove imposte supereremo quell'ultima differenza che esiste nei riguardi del prezzo del grano. Così i sette miliardi che il pane ci costava vengono completamente compensati e dal più alto prezzo e dai nuovi provvedimenti.

Ecco perchè io penso che, nonostante le grandi difficoltà da superare in un periodo così eccezionale per l'economia del Paese e dello Stato, noi possiamo nutrire la fiducia che il nostro Paese ritroverà la sua prima floridezza, condizioni nuove di redditi e di prezzi andranno a stabilirsi e queste anche nei riguardi dei prezzi dei beni di prima necessità, come sono appunto le case. (*Approvazioni*).

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Mi permetto di sottoporre all'attenzione del Senato un'idea che dalla discus-

sione scaturisce come un'idea media. Si è tutti d'accordo che il problema delle abitazioni non possa essere risolto se non si risolve quello delle nuove costruzioni. Non è possibile prevedere e tanto meno ammettere che con la proroga proposta sino al 30 giugno 1924, e cioè entro soli tre anni, il problema delle abitazioni possa essere risolto. D'altra parte può sembrare eccessivo il rimandare a tempo indefinito la proroga delle locazioni.

Così essendo, proporrei si stabilisse, non una proroga a tempo indefinito, e neanche una a tempo assai breve, come quella sino al 1924, ma una proroga più lunga ed adeguata allo scopo, che lascio alla discrezione del Senato di stabilire, quale potrebbe essere sino al 1926 o al 1927, quando, presumibilmente, la crisi potrà trovarsi per lo meno bene avviata alla sua fine.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io non risponderò a tutte le argomentazioni esposte dai senatori Loria e Giardino, inquantochè se lo dovessi fare trascinerai troppo a lungo la discussione.

Perciò mi limito a dire che nè il senatore Loria nè il senatore Giardino hanno menomamente proposto dei cambiamenti alle percentuali d'aumento che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, ha presentato.

Quindi le percentuali, nei loro intendimenti, possono restare invariate.

Ora, dato che l'emendamento non propone di cambiar nulla, io dico che è meglio prendere il mondo come è, ed aggiustare le cose un po' per volta. Quando saremo all'approssimarsi al 30 giugno 1924 esamineremo le condizioni di allora ed agiremo in conformità. L'agitazione di cui ha parlato il senatore Loria mi sembra una enorme esagerazione, in quanto io credo che non vi sia nessun inquilino il quale si preoccupi, oltrechè delle condizioni attuali, di quelle che si verificheranno a così gran distanza di tempo.

Gli inquilini si preoccupano delle scadenze prossime, non di ciò che avverrà dopo il 30 giugno 1924. Quando saremo in prossimità di quella data, il legislatore del tempo provvederà, se lo crederà opportuno, ad emanare le disposizioni più opportune.

Concludendo, dichiaro che l'Ufficio centrale

respinge l'emendamento Loria e si tiene fermo all'emendamento concordato insieme col Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, si procederà alla votazione.

TOMMASI. Pregherei l'illustre signor presidente di voler mettere prima ai voti la mia proposta, che è una proposta media.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Tommasi di voler innanzi tutti redigere per iscritto il suo emendamento. In secondo luogo poi, siccome la proposta del senatore Loria è quella che più si distacca dal testo dell'articolo concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale, deve avere la precedenza nella votazione.

Se la proposta del senatore Loria sarà approvata, allora quella del senatore Tommasi s'intenderà assorbita; se invece la proposta del senatore Loria sarà respinta, allora si procederà alla votazione di quella del senatore Tommasi.

Procederemo dunque alla votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Loria, che sia soppresso cioè il termine del 1° luglio 1924. Questo emendamento non è approvato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Sopra questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dai signori senatori Giardino, Loria, Dallolio Alfredo, Melodia, Di Brazzà, Mazzoni, Dorigo, Torrigiani Luigi, Tamassia, Lustig, Del Bono, Mazziotti, Barbieri, Del Lungo, Bonazzi. (*Commenti prolungati*).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procederà dunque alla votazione per appello nominale. Chi approva l'emendamento del senatore Loria risponderà sì; chi non l'approva risponderà no.

Estraggo a sorte il nome dell'onorevole senatore dal quale si comincerà l'appello nominale. (*Viene estratto il nome dell'onorevole senatore Barbieri*).

Prego l'onorevole senatore segretario Bettoni di procedere all'appello nominale, cominciando dall'onorevole senatore Barbieri.

BETTONI, segretario. Fa l'appello nominale e il contrappello.

Hanno risposto SÌ i senatori:

Badaloni, Barbieri, Bernardi, Bertetti, Bianchi Riccardo, Bonazzi.

Calabria, Cassis, Ciruolo, Civelli.

Dallolio Alfredo, Del Bono, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Di Brazzà, Di Sant'onofrio, Di Vico, Dorigo.

Ferraris Maggiorino.

Giardino, Grassi, Grosoli.

Loria, Lustig.

Marescalchi, Mariotti, Masci, Mazzoni, Melodia, Morrone.

Novaro.

Petitti di Roreto, Pianigiani, Pozzo, Pullè.

Sanarelli, Schiralli.

Tassoni, Thaon di Revel, Torrigiani Luigi.

Valerio, Vanni.

Hanno risposto NO i senatori:

Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Annarotone, Apolloni, Arlotta, Artom.

Badoglio, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bertarelli, Bertosi, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Boncompagni, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefaly, Cirmeni, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corsi, Crespi, Curreno.

De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Diena, Di Frasso, Di Robila, Di Saluzzo, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Facilli, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Garofalo, Gerini, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice.

Malaspina, Manna, Mango, Marchiafava, Martino, Maszarucci, Mayer, Mazziotti, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Mortara, Orlando.

Pagliano, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pellerano, Perla, Persico, Pigo-

rini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pre-sbitero.

Reggio, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rota.

Salmoiraghi, Salvia, Scalini, Scalori, Schanzer, Sechi, Serristori, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tecchio, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torigiani Filippo, Treves.

Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Astenuto: Mosca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere al computo dei voti. (I senatori segretari procedono al computo dei voti).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Fratellini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FRATELLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione suppletiva sul disegno di legge:

« Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fratellini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento del senatore Loria ed altri:

Senatori votanti	198
Hanno risposto <i>si</i>	42
Hanno risposto <i>no</i>	155
Astenuti	1

Il Senato non approva l'emendamento Loria. (*Commenti*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procediamo nella discussione. All'art. 1 è stato presentato un emendamento concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo.

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 1.

Al primo comma sostituire i seguenti: « A datare dal 1° luglio 1921 cessano di avere vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

« Cessano parimenti di aver vigore a partire dal 1° luglio 1924 le dette disposizioni in materia di locazioni di case di abitazione comprese nelle seguenti categorie »:

Alla lettera *b*) sostituire alle parole: « rispettive famiglie » le parole « da fratelli e sorelle ».

PRESIDENTE. Su questo emendamento ha la precedenza quello del senatore Frascara il quale propone la soppressione dell'emendamento all'art. 1, mantenendo il testo del progetto ministeriale.

Domando al ministro e all'Ufficio centrale se accettano l'emendamento del senatore Frascara.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta questo emendamento.

A questo proposito devo dare un chiarimento: all'art. 1 concordato, per una semplice inavvertenza si è fatta una dimenticanza della lettera *A* e di quella *B*, le quali nell'intendimento del Governo e dell'Ufficio centrale fissavano norme per gli appartamenti occupati dagli inquilini i quali avessero un patrimonio superiore ad un milione di lire o avessero a loro disposizione o in affitto più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, se questi alloggi non fossero stati occupati stabilmente da un inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti e rispettive famiglie (ed ora da fratelli e sorelle), al 1° luglio 1921 avrebbero dovuto essere lasciati liberi.

Nel testo concordato fu lasciato il testo colla identica collazione, ed allora avverrebbe che anche questi appartamenti sarebbero vincolati fino al 1° luglio 1924. Ma questo non è l'intendimento dell'Ufficio centrale, e sembra non

sia nemmeno quello del Governo, perchè appunto si era detto che dovessero essere messi in libertà tali appartamenti a partire dal 1° luglio 1921.

E per questo con un emendamento aggiuntivo è bene dire: dopo il primo comma dell'emendamento concordato « cessano pure di aver vigore dalla stessa data - ossia dal 1° luglio 1921 - le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate dagli inquilini i quali abbiano un patrimonio non inferiore ad un milione di lire od abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune non occupati stabilmente dall'inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti e da fratelli e sorelle ».

In questa maniera sarebbe conservato il concetto primitivo proposto dal Governo ed accettato dall'Ufficio centrale; e si avrebbe l'effetto socialmente utile che gli appartamenti in più, non occupati dall'inquilino e neppure da ascendenti e discendenti e neppure da fratelli e sorelle, diventino liberi a partire dal 1° luglio 1921.

Questa è la proposta dell'Ufficio centrale e quindi ne viene per conseguenza che il resto dell'articolo si limita alle categorie di appartamenti indicate per valore di pigione annua e di città e non caratterizzate da condizioni personali all'inquilino.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale sostituendo all'emendamento alla lettera b) il seguente: dopo il 1° comma dello emendamento concordato all'art. 1 aggiungere: « cessano pure dalla stessa data di aver vigore le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate da inquilini i quali abbiano a disposizione sia in proprietà che in affitto più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti o da fratelli o sorelle. » Sopprimere perciò in seguito la lettera b) dell'articolo 1 medesimo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Ora vi è un emendamento del senatore Montresor alla lettera b).

Dopo le parole « rispettive famiglie » egli propone di aggiungere « o da stretti parenti in casi debitamente controllati ».

MONTRESOR. Una volta che l'emendamento concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo accoglie implicitamente il mio, non ho altro da aggiungere. Lo ritiro e ringrazio.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Frascara se mantiene il suo emendamento.

FRASCARA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue ora un emendamento del senatore Polacco all'ultimo comma.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

« Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di questo articolo i contratti di locazione di locali adibiti ad uso d'industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare l'industria, il commercio o la professione nei locali indicati ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Polacco per svolgere questo emendamento.

POLACCO. Domando scusa al Senato se non ho fatto stampare il mio emendamento, ma è cosa di poca entità che con pochissime parole si spiega.

È più che altro un emendamento di forma sul quale spero vi sarà il consenso del Governo e dell'Ufficio centrale. Quest'ultimo capoverso racchiude una provvida disposizione: è un riguardo ben dovuto ai reduci della guerra, professionisti, commercianti o industriali che avevano bruscamente interrotto le loro occupazioni ed ai quali si trattava di fare una posizione di favore quando tornavano a riprenderle. Il favore consiste precisamente in questo: che la legge già proroga fino al 1° luglio 1922 la locazione per i locali da essi tenuti per esercitare la professione, il commercio o l'industria. Si dice infatti nel testo ministeriale accolto anche dall'Ufficio centrale: « non sono soggetti alle disposizioni della prima parte di questo articolo i contratti di locazione di studi e uffici a professionisti che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno ». E si soggiunge nella seconda parte: « qualunque sia la data iniziale di tali contratti la sca-

denza di essi è prorogata al 1° luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati ».

Noto che assai bene in questa seconda parte, accanto all'espressione « professionisti » vi è quella di « commercianti » perchè il riguardo che si voleva usare ai professionisti non vi è nessuna ragione che non si usi a commercianti reduci dalla guerra che riprendano i loro affari. Quando noi passeremo all'esame del disegno di legge relativo ai negozi, troveremo che ivi si dispone la costituzione di una Commissione che può caso per caso fare tale concessione di proroga della locazione dei negozi fino al 1922. Orbene questo che sarà facoltativo, che potrà avvenire o no riguardo agli altri, è già stabilito *ipso iure* e rimane riguardo ai benemeriti reduci dalla guerra, dacchè il predetto disegno di legge sui negozi comincia appunto all'art. 1 col dettare particolari norme, ma « ferme restando le disposizioni relative alle locazioni di locali adibiti ad industria, commercio o professioni ». Felice espressione che include appunto tutti e tre questi casi, come è di giustizia.

Ecco perchè io mi permetto, in correlazione a quel disegno di legge, di proporre questa modificazione di forma. Invece di parlare di « contratti di locazione, di studi e uffici a professionisti ecc. » propongo si dica: « non sono soggetti alle disposizioni di questa prima parte dell'articolo i locali adibiti ad uso d'industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra abbiano prestato servizio militare almeno per un anno ». Evitiamo così anche quella patente discordanza che il testo del decreto presenta in questo capoverso dacchè al principio di esso parla di studi od uffici di soli professionisti e in fine invece di chi esercita « la professione o il commercio ».

Inoltre propongo la soppressione di un avverbio che si trova nell'ultima parte dell'articolo. In esso è detto: « Qualunque sia la data iniziale di tali contratti la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuati conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati ».

Ma perchè « esercitare personalmente? » È a tutti nota la definizione del commerciante che dà il nostro Codice di commercio: « commerciante è colui che esercita atti di commercio per professione abituale »; non si esige affatto che li eserciti personalmente. Egli è commerciante in quanto viene speso il suo nome nelle obbligazioni, anche se queste sono assunte per mezzo di un suo institore. Perchè dunque vogliamo togliere in simili casi al reduce dalla guerra questo modesto beneficio della proroga di un anno? Ciò non mi sembra giusto, ed è per questo che propongo la soppressione della parola « personalmente ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io ringrazio il senatore Polacco per la modifica che ha proposto, in quanto che essa risolve molto bene parecchie controversie che sono sorte, perchè in verità esiste una contraddizione fra la prima parte di questo comma e l'ultima.

Siccome lo scopo era quello di permettere a coloro che avevano prestato servizio militare di rimanere nei loro studi, proporrei invece che si dicesse: « in cui gli attuali conduttori cessassero di tenere i locali suindicati a scopo di studio ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non ho difficoltà di accettare lo emendamento proposto dall'Ufficio centrale per le ragioni con tanta chiarezza esposte dall'amico e collega Einaudi. Osservo soltanto che l'emendamento così come viene ora redatto, mi pare dal punto di vista linguistico meno preciso e potrebbe forse prestarsi ad una non esatta interpretazione, perchè nella comune accezione non si chiamano studi ed uffici i locali ove si eserciti un commercio. Ad ogni modo non faccio questione di parole, dal momento che siamo d'accordo nel concetto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dell'industria e commercio se il Governo accetta l'emendamento proposto dal senatore Polacco ed emendato dall'Ufficio centrale.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Polacco, emendato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

Lo rileggo:

All'ultimo capoverso dell'art. 1: « Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di quest'articolo i contratti di locazione di studi ed uffici adibiti ad uso di industria, commercio o professione, se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di detenere i locali suindicati allo scopo di studio e di ufficio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Tommasi. Domando al proponente se vi insiste.

TOMMASI. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Dovremmo ora votare l'articolo 1, ma su questo ha chiesto la parola l'onorevole senatore Pozzo. Gli do perciò facoltà di parlare.

POZZO. Mi permetto prima di tutto di far presente all'Ufficio centrale ed agli onorevoli ministri che la data del 1° luglio 1921 indicata nell'articolo in discussione non è in correlazione con quella del 31 luglio 1921 indicata nel decreto-legge del 15 agosto 1919 e nel disegno di legge n. 273, riguardanti gli affitti dei negozi.

L'onorevole relatore ha già avvertito, prima che si iniziasse la discussione degli articoli, che si dovranno poi introdurre modificazioni negli altri decreti e disegni di legge in relazione a quanto sarà deliberato per quello ora in discussione.

Giova dunque ricordare che riguardo ai negozi il decreto-legge del 15 agosto 1919 stabiliva la proroga fino al 31 luglio 1921, e che ancora del disegno di legge n. 273, concernente i provvedimenti per le controversie relative ai negozi, si dice che restano ferme le disposizioni relative alle locazioni dei locali adibiti ad uso di industria, commercio o professione, contenute, fra gli altri, nel decreto-legge

15 agosto 1919, cosicchè in sostanza col decreto e disegno di legge ora in esame si viene a togliere ai negozi un mese di proroga.

È bene chiarire se ciò sia stato fatto inavvertitamente o di proposito.

Comunque occorre portare al 31 luglio 1921 la data di scadenza della proroga per i negozi anche nel decreto e disegno di legge che stiamo discutendo; oppure occorrerà poi fissare la data del 1° luglio 1921 nel decreto legge 15 agosto 1919 e nel disegno di legge numero 273.

Osservo poi che dall'articolo 1° del decreto-legge in discussione l'Ufficio centrale ha soppresso la disposizione in base alla quale rimanevano sottratti alla proroga, oltre il 1° luglio 1921, gli appartamenti occupati da inquilini aventi un reddito netto non inferiore a lire cinquantamila, accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare e della tassa di famiglia.

L'Ufficio centrale nella sua relazione cerca di giustificare la soppressione dicendo che il criterio del reddito è incerto, e che il solo criterio certo, al quale per ciò unicamente si attiene, è quello risultante dal patrimonio denunciato agli effetti della relativa imposta. Cosicchè, secondo il testo dell'Ufficio centrale, gli inquilini che non avranno diritto alla proroga oltre il 1° luglio 1921, in considerazione delle loro condizioni economiche, sono quelli soltanto che hanno denunciato un patrimonio non inferiore ad un milione.

Ora, a dire il vero, non comprendo perchè l'Ufficio centrale abbia modificato su questo punto il decreto e il relativo disegno di legge ministeriale. Infatti è altrettanto e forse più ricco chi ha un reddito netto non inferiore a lire 50,000 (notisi bene, accertato agli effetti fiscali) che chi ha un patrimonio di un milione, il cui reddito, se investito in fondi urbani, è in gran parte assorbito dalle imposte e dalle riparazioni locative, ove si tenga conto dei vincoli di proroga e dei divieti o limitazioni di aumento, cioè a dire del prezzo politico delle pigioni.

Mi pare che fosse assai più giusto il criterio del Governo, il quale teneva conto altresì del reddito mobiliare cospicuo.

Anche agli effetti di accelerare la smobilitazione delle abitazioni, non dovrebbero godere

di privilegi, non dovrebbero avere diritto a proroghe e a pigioni di favore, oltre a coloro che hanno un patrimonio consolidato notevole, neanche coloro che hanno redditi rilevanti, provenienti da industria, commercio o professione, novanta volte su cento superiori di molto ai redditi dei proprietari delle case dove essi abitano.

Come può ammettersi che chi guadagna 100, 200, 300 mila lire, fosse pure solo lire 50,000 nette all'anno, accertate, notisi ancora una volta, agli effetti fiscali, epperò sempre in misura di gran lunga inferiore alla reale, possa sfruttare la casa altrui?

In secondo luogo osservo che nel testo proposto dall'Ufficio centrale si abbandona anche il criterio del cumulo dei patrimoni dell'inquilino con quello del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti, ancorchè con lui coabitanti.

Anche qui il decreto e il disegno di legge del Ministero erano assai più giusti. La ricchezza di una famiglia può essere costituita tanto dalla fortuna del marito, quanto da quella della moglie, tanto da quella del padre, quanto da quella del figlio, e i loro patrimoni devono cumulare, tanto più se questi stretti congiunti coabitano, poichè tutti godono la casa.

Quindi anche su questo punto il Senato dovrebbe, a mio avviso, ritornare al testo del decreto e disegno di legge del Governo.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Rispondo alle due osservazioni che sono state fatte dal senatore Pozzo. Quanto alla prima della data del 1° luglio certamente c'è una disparità tra il decreto precedente del 15 agosto e quello del 18 aprile. Ma mi permetto di far notare che forse questa disparità non produce conseguenze di qualche rilievo in quanto che la data stessa del 1° luglio è solo messa lì perchè essa ha un carattere di maggiore uniformità con tutto il resto degli articoli, che partono sempre dal 1° luglio e finiscono sempre col 30 giugno; e praticamente esiste l'art. 7 (a cui occorrerà poi fare qualche variante) che esplicitamente dice che le date stabilite per la proroga delle locazioni negli articoli precedenti « s'intendono sostituite, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria,

dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore, e anche da quella anteriore più vicina, purchè compresa nei due mesi precedenti ». Quindi quella data del 1° luglio ha una importanza indicativa, ma nella realtà quella che avrà importanza è la data consuetudinaria.

Non credo che questo abbia una portata molto grande, ma per euitmia credo che sia meglio mantenere anche qui il testo concordato.

Quanto alla sostituzione del reddito di cinquantamila lire e al non aver l'Ufficio centrale considerato anche il caso in cui la ricchezza fosse sostituita da un reddito professionale e commerciale, mentre fu conservata la misura del patrimonio consolidato di un milione come criterio personale per la liberazione degli appartamenti al 1° luglio 1921, io ho spiegato nella relazione le ragioni di questa soppressione.

Il criterio del reddito è un criterio il quale avrebbe avuto un valore qualora noi avessimo posseduto una imposta che realmente ci desse un certo indice complessivo del reddito del contribuente. Se fosse entrata in vigore l'imposta complementare progressiva stabilita dal decreto 4 novembre, avremmo saputo il reddito dei vari contribuenti. Ma in realtà ci troviamo in presenza di imposte le quali sono stabilite con criteri completamente differenti gli uni dagli altri.

Questo criterio del reddito dava origine a disparità stridentissime fra contribuente e contribuente, in quanto che i contribuenti iscritti nei ruoli per la tassa di ricchezza mobile sarebbero caduti sotto questo articolo, e gli altri, che valendosi della facoltà di rivalsa verso altri enti non fossero iscritti nei ruoli, non sarebbero caduti sotto questo articolo anche se ugualmente e maggiormente ricchi.

L'imposta complementare stabilita dal decreto del 17 novembre 1918 è una imposta parziale claudicante che abbraccia solo alcuni redditi e quindi non può dare un esatto criterio per la valutazione del reddito. La tassa di famiglia è ancora peggio in quantochè la sua misura dipende dai cervelotici criteri degli amministratori dei singoli comuni...

Un'altra osservazione ha poi fatta l'Ufficio centrale nella relazione, ed è questa, che il

ricorrere al criterio delle imposte può non essere pericoloso quando si tratti di imposte passate, come lo è l'imposta patrimoniale che si riferiva ad una certa data, 1° gennaio 1920; è una data certa cui ci si può riferire con il metodo del sì e del no, com'è spiegato nell'articolo modificato. Invece quest'altre imposte nuove che ogni anno sono rivedute, e quando il contribuente saprà che una revisione d'imposta da 40 a 60 mila lire gli porterà anche un aumento di fitto notevole, resisterà di più all'aumento dell'imposta e ciò recherà un danno notevole alla finanza. Resisterà, infatti, in funzione dell'aumento d'imposta e in funzione dell'aumento di fitto: è molto pericoloso dunque mettere insieme questi fatti che debbono rimaner separati. Queste sono le ragioni per cui l'Ufficio centrale ha creduto di mantenere il criterio del patrimonio che è quello più giusto: gli altri sono criteri parziali che avrebbero dato, anzi davano luogo a lagnanze infinite. Quanto poi a essersi tolto il cumulo dei patrimoni, anche quello si è fatto per togliere dei motivi di contesa tra proprietario e inquilino. Fino a quale epoca, infatti, questi possono essere considerati coabitanti? Come si può dimostrare che a quella certa data gli ascendenti o discendenti stavano insieme come il capo di famiglia?

Per queste questioni, che è inutile far sorgere, l'Ufficio centrale mantiene la formula che è stata concordata con il Governo e non accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale e il Governo non accettano dunque le modificazioni proposte dal senatore Pozzo.

Pongo ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti che sono stati accolti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Adesso viene in discussione l'articolo 2 al quale è stato proposto un emendamento concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo e dell'emendamento.

BISCARETTI, segretario legge:

Art. 2.

Nei casi previsti nell'articolo precedente, salvo l'eccezione appresso stabilita, il locatore può chiedere, con decorrenza dal 1° novembre

1920, un aumento di pigione non superiore al 40 per cento di quella corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Per le locazioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'aumento di pigione non superiore al 30 per cento può essere richiesto solamente dal 1° luglio 1921.

Emendamento concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale: Al primo comma sostituire il seguente: « Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 40 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 30 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 40 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 30 per cento si accumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Nel secondo comma sopprimere le parole: « Non superiore al 30 per cento ».

PRESIDENTE. Il senatore Pozzo ha proposto un emendamento col quale chiede che, nei nuovi aumenti, siano computati gli aumenti precedentemente concordati tra le parti.

Ha facoltà di parlare il senatore Pozzo per svolgere il suo emendamento.

POZZO. Dirò poche parole, avendo già svolto nella discussione generale le ragioni dell'aggiunta da me proposta, la quale, se accolta, dovrebbe essere fatta, non solo all'articolo 2, ma anche agli articoli 4, 5 e 6.

Ho fatto presente nella discussione generale che prima dei decreti di proroga si è addivenuto su vasta scala tra proprietari ed inquilini a intese, in forza delle quali molti inquilini, per un complesso di ragioni che non ripeterò, già avendole accennate nella discussione generale, hanno consentito, sebbene non vi fossero tenuti, ad aumenti di pigione. Ora bene, poiché giusta il decreto-legge ora in discussione gli aumenti stabiliti dal decreto medesimo vengono commisurati sulla pigione che era corrisposta al 18 aprile 1920, ne consegue che gli inquilini i quali, prima e indipendentemente dal decreto, però in previsione di disposizioni di impero, hanno bonariamente consentito au-

menti, dopo di avere pagato, in precedenza pigioni più alte, dovranno d'ora in poi pagare più di quanto pagherebbero, venendo i nuovi aumenti commisurati su pigioni già aumentate.

Ed in alcuni casi, per effetto degli aumenti bonariamente consentiti, essendone derivato il passaggio di categoria, ne consegue per gli inquilini altresì il danno di più alte percentuali di aumento; che se fossero stati mantenuti anche i diversi termini di proroga, secondo le diverse categorie delle abitazioni, avrebbero avuto altro danno ancora, forse di tutti il più grave, quello cioè di più brevi termini di proroga.

Ora tutto questo a me non sembra affatto nè giusto nè equo, epperò propongo che si tenga conto degli aumenti già concordati dalle parti, chiedo cioè che essi siano computati nei nuovi aumenti.

È una questione di giustizia e di equità; principi ai quali, come il Senato ben vede, sono devoto e costantemente mi attengo, sia che si tratti degli interessi dei proprietari, sia che si tratti degli interessi degli inquilini. (Approvazioni).

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accoglie la proposta del senatore Pozzo: esporrò brevemente le ragioni di questo diniego di accogliere l'emendamento. In sostanza si tratta di sapere se noi dobbiamo tener ferma una certa data, oppure se dobbiamo riaprire il vaso di Pandora delle liti...

POZZO. Niente liti!

EINAUDI, *relatore*. Sì, delle liti che verrebbero iniziate fra proprietari e inquilini, perchè ogni inquilino pretenderebbe d'essere stato ingannato dal proprietario, ogni proprietario sosterebbe che quell'aumento è dovuto a circostanze che non hanno a che fare con le proroghe e gli inganni tesi dal proprietario all'inquilino in virtù di una interpretazione sbagliata di questo decreto-legge. Nessun decreto-legge ha consentito un aumento prima del novembre 1920. Non sappiamo quale origine abbiano gli aumenti consentiti prima: possono avere origine di perfetta giustizia o anche di inganno. Se si accettasse l'emendamento dell'onorevole senatore Pozzo, bisognerebbe

che i proprietari restituissero una specie di indebito per il periodo trascorso: sarebbe un tornare sul passato, mentre ciò che occorre adesso è stabilire un punto fisso; togliere le ragioni di controversia ed attuare l'aumento di affitto.

Debbo ripetere a questo proposito ciò che ho detto ripetutamente nelle relazioni stampate e che cioè gli aumenti inizialmente concordati erano basati sul concetto che l'aumento si facesse sul fitto alla data del 18 aprile 1920.

Se si fosse presa come punto di partenza una data diversa ed anteriore, gli aumenti sarebbero stati diversi.

Tutto il sistema è congegnato con quella data, alla quale l'Ufficio centrale si mantiene fermo.

FERA, *minist. o della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Anche da parte del Governo non può essere accettato l'emendamento presentato dal senatore Pozzo, che verrebbe a mutare il criterio interpretativo della vecchia formula dell'art. 2 (e conseguentemente anche degli articoli 4, 5 e 6) che si è creduto di accettare.

Alle ragioni esposte, con grande perspicacia, dal senatore Einaudi, circa la genesi della formula adottata nel vecchio testo, si deve ormai aggiungere una considerazione di ordine pratico.

Come ha detto lo stesso presentatore dall'emendamento senatore Pozzo, noi discutiamo di un decreto che ha già avuto la sua esecuzione. Nell'applicazione dell'art. 2 e degli articoli 4, 5 e 6 sono sorti, come è noto, aspri contrasti fra inquilini e proprietari, circa l'entità della pigione-base, cioè della pigione sulla quale dovessero farsi gravare gli aumenti. Tali contrasti sono stati portati davanti all'autorità giudiziaria, la quale nel decidere avrà, certamente, tenuto presente non soltanto la formula letterale delle predette disposizioni, ma anche l'interpretazione che delle disposizioni medesime era stata data, su questo punto, dalle relazioni che precedono questo decreto-legge.

E poichè l'interpretazione in parola era nel senso che per pigione-base dovesse intendersi sempre quella effettivamente corrisposta al momento dell'entrata in vigore del decreto-

legge, senza indagare quale, nei casi in cui furono concessi aumenti sotto l'impero dei decreti di vincolo, fosse stata l'intenzione delle parti, se cioè, quella di anticipare aumenti allora non consentiti o quella di tener conto di mutate circostanze che soltanto esse erano in grado di apprezzare, non sembrerebbe ora opportuno di mutare l'assetto stabilito dalla giurisprudenza che in conformità alla predetta interpretazione, si è formata su questa questione.

È bene che gli emendamenti delle assemblee legislative non turbino le posizioni di fatto già costituite, se non in quanto ciò sia strettamente necessario; per tale motivo dichiaro di associarmi al senatore Einaudi nella proposta di non accogliere l'emendamento dell'onorevole Pozzo.

PRESIDENTE. Il senatore Pozzo mantiene il suo emendamento?

POZZO. Ho dichiarato che, se l'Ufficio centrale ed il Governo non accettavano, avrei ritirato l'emendamento, e lo ritiro senza però essere convinto che le ragioni di equità da me accennate siano state distrutte dai due oratori.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Vorrei pregare l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro perchè a questo art. 2, come a parecchi altri articoli che seguono, fosse data una certa precisione che ad essi manca.

Ecco di che si tratta. Con questa legge i contratti di affitto sono rinnovati *ipso iure*, direi quasi automaticamente, salvo qualche eccezione che è specificata nella legge medesima. Però, mentre si stabilisce che resta prorogato l'affitto, si dice che il locatore è in facoltà di chiedere in corrispettivo questo o quest'altro aumento, secondo che si tratti del primo, del secondo o del terzo anno di proroga.

Ma, domando all'Ufficio centrale, quando deve chiedere il locatore, e come lo deve chiedere questo aumento? Tutto questo manca ed è utile, anzi necessario, che si dica per evitare questioni.

Infatti, nell'articolo è scritta la decorrenza degli aumenti, ma non l'epoca in cui il locatore debba chiederli. Ora, se non li ha chiesti all'inizio del contratto, sarà questa una ragione

di decadenza? O potrà egli domandarli più tardi, e magari pretendere l'arretrato?

Questo fatto metterebbe in grave condizione l'inquilino, il quale, al sesto o settimo mese dell'affitto, si troverebbe gravato improvvisamente di questi aumenti accumulati.

Vi ha dappiù: si potrebbe mai richiedere al secondo od al terzo anno un aumento non domandato nel primo?

Per evitare questioni, in una legge che già si presta a causarne parecchie, credo si debba determinare il momento, l'epoca in cui il locatore deve chiedere l'aumento del canone: o nel giorno in cui comincia il corso dell'affitto rinnovato, o alla data in cui consuetudinariamente gli affitti sono disdetti o rinnovati.

È una precisione indispensabile, adunque, questa che io propongo per non dare luogo a questioni e controversie giudiziarie, e prego l'Ufficio centrale di voler chiarire la disposizione che stiamo discutendo, aggiungendo queste parole: « all'inizio di ogni anno di proroga il locatore può chiedere », ovvero « nel termine consuetudinario di rinnovazione dell'affitto il locatore può chiedere ».

EINAUDI, *relatore*. Forse il senatore Spirito potrà trovare occasione di presentare un emendamento in sede dell'art. 10.

SPIRITO. Ma quella è un'eccezione, mentre in questo e negli articoli 4 e 5 si stabilisce la regola.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Vi è tutto il procedimento negli articoli 10, 11 e 12; allora si potrà introdurre una modificazione nei riguardi del locatore.

PRESIDENTE. Tanto più che l'Ufficio centrale avrà il tempo di studiare l'emendamento.

SPIRITO. Accetto il rinvio agli articoli che seguono.

Ma poichè ho la parola, vorrei richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sopra un'altra imperfezione dell'art. 2.

Dice l'Ufficio centrale: « Gli affitti vanno dal 1° luglio di un anno al 30 giugno successivo »; ma non si è raffigurata l'ipotesi di fitti che hanno principio al 4 maggio, come avviene a Napoli.

In conseguenza bisogna ammettere due ipotesi: cioè quella in cui l'inizio del contratto è a data libera; e quella in cui l'inizio è a data consuetudinaria. In questo secondo caso po-

trebbe avvenire che per alcuni mesi mancherebbe al locatore l'aumento sull'affitto.

Richiamo su ciò l'attenzione dell'onorevole relatore, e non ho altro da dire.

PRESIDENTE. A questo provvede l'articolo 7 SPIRITO. Prendo atto di questa specificazione.

PRESIDENTE. L'articolo 7 è nel senso da lei desiderato.

Dunque gli emendamenti del senatore Spirito sono rinviati a quando discuteremo l'articolo 10. Pongo ai voti l'articolo 2 come è stato emendato dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Sono prorogati definitivamente al 1° luglio 1922 i contratti di locazione di appartamenti o case per uso di abitazione non contemplati nell'art. 1°, che abbiano scadenza anteriore a quella data qualora siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma; contratti con pigione annua superiore a lire 3000;

2° nei comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione superiore a lire 2400;

3° nei comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 1200;

4° negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 900.

A questo articolo c'è una modificazione che il Senato ha già approvato, cioè che invece di dirsi « 1° luglio 1922 » si deve dire « 1° luglio 1924 ». Con questa modificazione pongo ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Nei casi indicati nell'articolo precedente, il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento di quella corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decorrenza dal 1° novembre 1920 fino al 30 giugno 1921, e ad un ulteriore 10 per cento sulla stessa pigione dal 1° luglio 1921 per il susseguente periodo della proroga.

PRESIDENTE. A questo articolo c'è un emendamento concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo che è la conseguenza delle premesse poste negli articoli precedenti e cioè:

« Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 25 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo fino al 30 giugno 1924. I singoli aumenti del 25 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Pongo ai voti l'articolo 4 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai contratti di locazione, non contemplati negli articoli 1 e 3, che siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma, contratti con pigione annua superiore a lire 1500;

2° simili, nei comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 1000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 600;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 450.

« L'aumento di pigione, che per queste categorie il locatore può chiedere, non può eccedere il 15 per cento della pigione corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge per il periodo dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, ed un ulteriore 10 per cento per il periodo successivo dal 1° luglio 1921 fino al termine della proroga ».

A questo articolo, l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, propone di sostituire all'ultimo comma il seguente:

« Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 15 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni

dal 1. luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 15 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulle pigioni in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Pongo ai voti l'art. 5 così emendato. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Per i contratti di locazione di abitazioni con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei prececenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata al 1° luglio 1924.

Il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento della pigione corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge a decorrere dal 1° novembre 1920 fino al 30 giugno 1921 e ad un ulteriore 10 per cento sulla stessa pigione, dal 1° luglio 1921 per il successivo periodo della proroga.

Agli effetti della classificazione dei comuni portata dagli articoli 1, 3 e 5, la popolazione dev'essere calcolata secondo le risultanze dell'anagrafe municipale al 31 dicembre 1919.

Agli effetti della classificazione delle pigioni in ragione di valore, si considera quale unica locazione il complesso dei locali affittati, anche nei contratti separati, allo stesso inquilino nel medesimo stabile.

Per pigione si intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttostochè a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

A questo articolo l'Ufficio centrale d'accordo col Governo, propone di sostituire al secondo comma il seguente:

« Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 15 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il

primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 15 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Anche a questo articolo 6 vi è una proposta di emendamento dei senatori Rota e Nuvoloni con la quale si propone al secondo comma di sostituire il seguente: « Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulle pigioni in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rota per svolgere questo emendamento.

ROTA. La discussione dotta ed importante, anzi qualche volta anche caustica, impegnata fra i padri putativi sia del disegno di legge in discussione, sia di tutti i decreti-legge riguardanti la materia, e per la quale detti padri putativi se ne sbalottarono la responsabilità, ha reso necessario di presentare diversi emendamenti; anch'io mi permetto di presentarne due che illustrerò brevemente.

È indiscutibile che la presente discussione ha portato un notevole vantaggio al testo del disegno di legge, specie per gli emendamenti, concordati fra l'Ufficio centrale e il Governo, riguardanti la proroga fino al 1924 e l'aumento graduale degli affitti.

Appunto nei riguardi di questo secondo punto si sofferma il mio emendamento. L'Ufficio centrale ha portato un aumento, il quale è disforme affatto da caso a caso, ed in ciò l'Ufficio centrale, verso il quale debbo e sento di usare ogni deferenza per la sua opera pregevole, mi sembra che nella fissazione degli aumenti abbia seguito un criterio aristocratico, se mi si consente la parola.

Nel primo caso vi è un aumento del 130 per cento, nel secondo del 100 per cento e così di seguito fino al sesto ed ultimo caso che è del 55 per cento. Ora per quest'ultima categoria

ho domandato che l'aumento venisse portato al 70 per cento.

È evidente che quest'ultima categoria riflette i piccoli proprietari, che ad ogni piè sospinto si dice di voler incoraggiare. È certo che questi piccoli proprietari costituiscono una categoria che è un cardine dello Stato e della società. Essi poi nella grandissima maggioranza si trovano sperduti in campagna, in montagna, in collina ecc., e, in questo caso, bisogna tener conto che le sovrimposte comunali sono assai maggiori di quelle che si pagano nei grandi centri. Aggiungo ancora che le spese di manutenzione nei piccoli centri sono più gravose, non solo per l'alto costo della mano d'opera che si riscontra ovunque, ma anche per il maggiore costo del trasporto del materiale, che tante volte è uguale a quello del materiale stesso.

Per tutte queste ragioni nella maggior parte dei casi il reddito di questi piccoli proprietari è assai limitato, e talora assorbito dalle imposte e dalla manutenzione.

Perciò ho creduto di presentare un emendamento che ha una portata limitata, e per il quale propongo che l'aumento da portarsi in quattro anni sia elevato al 70 per cento. Io e l'amico senatore Nuvoloni avremmo potuto domandare di più, ma voglio essere discreto. Del resto io sono stato incoraggiato a presentare questo emendamento da alcune parole ieri pronunciate dall'egregio relatore, quando diceva che le cifre potevano essere variate.

Confido perciò che il mio emendamento sia accettato sia per la giustizia delle mie argomentazioni, sia per la discrezione della mia domanda, ed anche perchè esso non turba la graduatoria prestabilita.

PRESIDENTE. Domando il parere dell'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. Mi sembra che ci dovrebbe essere un altro emendamento del senatore Cencelli.

PRESIDENTE. È vero, ma siccome il senatore Cencelli è assente il suo emendamento decade.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo non può accettare la proposta del senatore Rota.

Qui si tratta dei fitti pagati dagli inquilini più poveri. Perciò l'applicare un ulteriore aumento è assolutamente contrario alla difesa naturale, che è nostro dovere di assumere verso una classe che ha bisogno di protezione.

Anche per quanto si riflette al reddito, faccio notare che tanto più basso è il reddito tanto è più alta la quota che vi occupa il fitto. È stato stabilito da tutte le statistiche, che si sono compiute nei riguardi dei fitti soprattutto nelle grandi città, che il fitto costituisce una parte tanto più considerevole del reddito personale, quanto più basso è il reddito. Quindi l'aggravamento andrebbe a cadere sulla parte di reddito che è disponibile per l'inquilino per altri bisogni estremamente necessari.

Per queste ragioni il Governo non può accettare l'emendamento dell'onorevole senatore Rota.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Se io fossi convinto della giustizia delle ragioni che vennero adottate dall'onorevole ministro dell'industria e del commercio, è certo che non avrei nemmeno presentato il mio emendamento.

Dove dissento da lui invece è che questi affitti riguardino le classi povere; chè anzi essi riguardano le classi le quali oggi guadagnano più di quel che è il reddito dei proprietari.

In secondo luogo, qualora si dovesse usare un riguardo alle condizioni finanziarie (e questo è un riguardo giustissimo) esso dovrebbe usarsi più a favore dei lavoratori intellettuali, dei funzionari dello Stato, dei professionisti e di tutti coloro insomma che trovano infedato ad una cifra poco mutevole il loro reddito, mentre aumenta l'affitto.

Ripeto dunque che insisto nel mio emendamento, anche perchè ognuno assuma la responsabilità delle sue proposte e delle sue parole.

Con questo emendamento io non voglio colpire le classi povere. Io credo che le classi che vengono contemplate nel mio emendamento, sono quelle che nella maggior parte dei casi si trovano in condizioni finanziarie migliori di quelle dei proprietari di case, di questi piccoli proprietari che hanno il loro reddito interamente assorbito dalle imposte e sovrainposte e dalle spese di manutenzione.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Di fronte alla proposta dell'onorevole senatore Rota l'Ufficio centrale mantiene fermo l'accordo intervenuto col Governo e respinge quindi la proposta stessa.

Certamente si possono addurre ragioni di giustizia a favore dei piccoli proprietari e noi queste ragioni di giustizia non neghiamo; ma vorrei far riflettere che ci troviamo in una situazione particolare e cioè che questa quarta classe di abitazioni aveva una locazione prorogata fino al 1° luglio 1923; noi la proroghiamo invece di un altro anno fino al 1924. Nella situazione precedente questa quarta categoria di inquilini pagava soltanto complessivamente un 20 per cento; adesso invece pagherebbe complessivamente un 55 per cento, ossia il prolungamento di un anno in più nella proroga porta ad essi un nuovo aumento del 35 per cento. Questa sembra all'Ufficio centrale una considerazione di cui si debba tener conto nel giudicare la proposta dell'onorevole senatore Rota.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Rota e non accettato né dal Governo né dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Rota non risulta approvato).

Si dovrebbe ora passare alla seconda parte dell'articolo 6. Siccome però questa seconda parte non è collegata con la prima, e tenuto conto che già vi è più d'una proposta di emendamento in proposito, stante l'ora tarda, si potrebbe procedere alla votazione della prima parte, rinviando a domani la discussione sulla seconda parte dell'articolo 6. Perciò chi approva la prima parte dell'articolo 6, con gli emendamenti proposti di concerto fra il Governo e l'Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

**Annuncio di risposta scritta
ad una interrogazione.**

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta alla interroga-

zione del senatore Bouvier. A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

**Annuncio e svolgimento di una interpellanza del
senatore Ruffini al ministro degli affari esteri.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bettoni a dar lettura della seguente domanda d'interpellanza del senatore Ruffini:

BETTONI, *segretario*, legge:

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, al ministro degli affari esteri e al ministro della guerra per sapere, come mai si consenta che visiti i nostri stabilimenti militari, e anzi che semplicemente risieda in Italia, il Principe Sisto di Borbone, il quale durante la guerra - pur militando egli fra i nostri Alleati come ufficiale dell'esercito belga - cercò di arrecare al nostro Paese, e in parte effettivamente gli arrecò, il maggior danno che per lui si poteva; seguitando poi anche dopo la guerra ad infamarlo, siccome risulta dalle esplicite ammissioni di un suo libro recentissimo.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A nome del Governo sono in grado di rispondere subito alla interpellanza dell'on. Ruffini, informando l'onorevole interpellante e il Senato che stamane stessa è stato firmato il decreto di espulsione del noto Principe Sisto. (*Benissimo, vivi applausi*).

RUFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI. Onorevoli colleghi, voi ben comprendete che io non posso non dichiararmi pienamente soddisfatto della risposta avuta dall'egregio sottosegretario per gli affari esteri, che non posso anzi non tributare lode al Governo di aver prontamento ed energicamente provveduto alla difesa della dignità del nostro Paese. (*Benissimo*).

Io vorrei tuttavia pregarvi di permettermi di dirvi brevemente le ragioni che mi hanno indotto a presentare la mia interpellanza, e credo che questo possa servire, non soltanto a dar rilievo e giustificazione alla lode che io ho creduto di dover tributare al Governo, ma in-

sieme ad illuminare l'opinione del Senato, il quale forse non ha potuto ancora nella sua totalità rendersi conto, come dal libro del principe Sisto molte cose possiamo apprendere sia per scorgere i pericoli, attraverso cui siamo passati, sia per guardarcene in avvenire. E qualche cosa, io che ho studiato il libro sciaguratissimo, posso dire non inutilmente al Senato. Intanto io credo che sia bene fermare innanzi ai nostri occhi la figura di questo singolare principe Sisto.

Il principe Sisto, uno dei diciassette principi di Borbone del ramo di Parma, allo scoppiare della guerra europea sarebbe stato preso, secondo ch'egli narra, da una specie di cavallettesco ritorno atavico. Egli ha sentito nell'animo suo rivivere e ribollire tutti i ricordi della sua famiglia borbonica. Questi ricordi lo hanno portato, naturalmente, verso la Francia, la cara Francia, la gloriosa Francia.

E allora eccolo, insieme con suo fratello, chiedere il permesso alla famiglia di prendere servizio coi francesi contro i tedeschi. Il gesto, non è vero? ha qualcosa di nobile, e tale da acquistargli le nostre simpatie. Ma c'è stato un guastamestieri, il famoso Erzberger; il quale di tutto ciò che si passò durante la guerra presso i nostri avversari fu sempre a cognizione, perchè egli fu, come voi sapete, capo della propaganda tedesca. E anche delle cose d'Austria era molto edotto, giacchè si apprende dalle sue Memorie, come egli ogni mese facesse un viaggio a Vienna per tenere il collegamento fra i due imperi.

Or bene, ecco che cosa dice precisamente l'Erzberger a pagina 113 del suo libro: « Allo scoppio della guerra tutti gli uomini atti alle armi della casa di Parma si misero a disposizione dell'imperatore d'Austria. Per altro l'imperatore declinò l'offerta per questo motivo: non era ancora sicuro se l'Austria non sarebbe stata coinvolta in una guerra con l'Italia e, poichè la casa di Parma ha tuttavia possedimenti in Italia, così ne poteva sorgere un caso di coscienza particolarmente sgradevole » (notate bene, « un caso di coscienza »; questa parola vale un Perù!).

Per questi giovani...

PRESIDENTE. Permetta onorevole senatore Ruffini il libro del principe Sisto di Parma contiene volgari calunnie contro l'Italia e gli uo-

mini politici italiani che hanno servito con onore e fedeltà il loro paese. Ora credo che faremmo troppo onore a questo signore discutendo il suo libro. (*Applausi*).

RUFFINI. Io ci tenevo semplicemente a fare questa citazione, perchè essa smonta anche quella parvenza di generosità che è nel libro sciagurato.

Tutto il resto lo lascio in disparte. Il principe Sisto ci ha diffamati tutti presso i reggitori di Stato stranieri, e tuttavia con la recente pubblicazione del suo libro ci diffama presso gli altri popoli. Egli ha insultato il Re. Egli ha vilipeso l'Italia. Il Governo italiano ha fatto benissimo a prendere il provvedimento cui ha accennato l'on. Di Saluzzo, contro questo signore (*Vive approvazioni; applausi; grida di: viva l'Italia*) che voleva ferire l'Italia, che la voleva insozzare.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno;

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477; contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (N. 247);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti i 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, num. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232);

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato (N. 275);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (Numero 279);

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è tolta (ore 19).

Risposta scritta ad interrogazione.

BOUVIER. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'interno: « Per sapere quale decisione abbia presa il Governo in merito al risarcimento dei danni cagionati alle proprietà dallo scoppio di depositi di polvere e materie esplodenti di proprietà dell'amministrazione militare dello Stato, e se non ritenga consentaneo alle più ovvie norme di diritto o di equità il corrispondere un'indennità ai danneggiati, e per sapere più specialmente quali disposizioni abbia preso per risarcire i danni causati dallo scoppio del forte di Pampalasi nella Valle di Susa.

RISPOSTA. — Non si può sulla base del diritto vigente, imporre allo Stato l'obbligo del risarcimento dei danni causati dal disastro.

Il Governo ha anche esaminato se fosse il caso di proporre un provvedimento speciale come si è fatto in occasione di gravi calamità pubbliche; ma ha ritenuto che in tal modo si potrebbe stabilire un precedente pericoloso per il bilancio dello Stato.

Ha, invece, ritenuto di poter venire in soccorso delle famiglie delle vittime nell'esercizio della sua funzione di assistenza e di soccorso nei casi urgenti, integrando la beneficenza privata, ed ha all'uopo deliberato lo stanziamento di una apposita somma nel bilancio dell'interno.

11 Febbraio 1921.

Il sottosegretario di Stato
CORRADINI.

Licenziato per la stampa il 14 marzo 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.